COMUNE di VILLA d'ADDA provincia di bergamo

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

e modificato con deliberazione il 12 del 28 6 1971, approvato dalla G.P.A. il 29.7 1971 nº 4.42 prodificato con deliberazione il 12 del 28.6 1971, approvato dalla G.P.A. il 29.7 1971 nº 4.42 prodificato con deliberazione constitute il 2 del 23.1.1915 pobblicato all'albo pretogio il 26.4.1915 giorno estivo.

(Dining

pubblicate all albo pretorio dopo l'approvazione

WHITE SECTION AND ADDRESS OF TAKE

Mileste



Ing. ANICHTER BEIGHERM

INDICE

TITOLO I " - NATURA E SCOPT DEL REGOLAMENTO E NORME GENERALI

Art.	1	Pag.	3	-	Contenuto del Regolsmonto
177.	2	Pug.	4	-	Limiti e validità del regolamento
11	3	W	9	=	Disposizioni generali di legge
.0.	4		3	4	Responsabilità
- (4	5.	u	3	_	Requisiti dei progettisti e dei direttori
					dei laveri
10.	6	.00	4	4	Strutture in conglomerato comentisio
101	7	: ve :	4	-	Opere soggette ad autorizzazione - Domande
	8	10			Documenti da allegare alla richiesta di con-
			- 21		cessione
*	9	16	11	_	Progetti da sottoporre al Visto Comando Vi-
					gili del Pucce
					LIGENZA DI COSTRUZIONE
Azt.	10	ii	11		Istruttoria della domanda - Scapensione del-
					In decisions
367	11	79	1.2	2	Rilascio della licenza edilizia
м	10.5	18			Licenza edillzia per migliorio igieniche ed
					ediliwie.
96	13	9.	14		Conservazione della licenza ediligia.
					VALIDITA! DELLE LICENZE E VANIANTI
н	14	(1)	11	9	Limiti di validità della licenza edilizia

Art.	15	Pag.	15 -	Revoca della licenza edilizia - Annullamento
	16.	- 0	16 -	Varianti a lavori in corso
300	17	**.	16 -	Commissione edilizia comunala - Attribuzione
36	18		16 -	Commissione edilizia - Composizione
100	19	7817	18 -	Commissione edilizia - Funzionamento
				DETERMINAZIONE DEI PUNTI DI LINEA E DI LIVELLO
**	20	0	20 -	Richiesta a consegna di punti fissi
				INIZIO E TERMINE DEI LAVORI
10	21	#	21 -	Inizio dei levori
ŧr.	22	п	21 -	Inizio del lavori prima del rilascio della licenza
yt.	23	16	22 -	Ultimazione dei lavori
**	24	-14	100/100	Interrusione dei lavori
	24	1.00	60 EU - U	Carrier Broke & General State of State
				PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
10	25	.ts	23 -	Cautele contro danni c molestie
it	26	ir	23 -	Cautele contro danni a manufatti per servizi
æ	27	ā	23 -	Use dei carali pubblici
				DOCUPAZIONE DEL SUCLO PUBBLICO
196	28	**	24 -	Divisto di ingombrare spasi pubblici
W	29	ii.	24 -	Occupazione di suolo pubblico per la costru-
E				zione degli assiti
· n	30	0	25 -	Revoca della concessione di occupazione di
				suolo pubblico per l'avori interrotti
n n	31	15	26 -	Riconsegna dell'area pubblica occupata
				VICTIANZA SULLE COSTRUZIONI

	- 74			
Art.	33	Pag.	27 -	Ispezione a fabbricati esistenti
11	34	11	27 -	Autorizzazione di abitabilità e di uso
				delle nuove costruzioni
**	35	10	28 -	Manceta autorizzazione di abitabilità
				PROVVEDIMENTI PER OFERE NON AUTORIZZATE
				OD ESEGUITE IN DIFFORMITA' DELIA LICENZA
				O DEL RECOLAMENTO - SANZIONI
Ant.	36	.0.	29 -	Vigilansa sulle costrusioni - Provvedimenti
	1			per opere aroitrarie
tt	37	30%	30 -	Norme sulla progettazione e direzione lavori

TITOLO IIº - DISCIPLINA URBANISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

			CAPO LB - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.	38	Pag. 31-	Applicazione del piano
Ü	39	* 31 -	Norme generali
			CAPO II° - INDICI URBANISTICI E PARAMETRI
			EDILIZI
	40	" 31 ±	Descrizione degli indici urbanistici e dei
			parametri edilizi '
и	41	" 36 -	Applicazione degli indici urbanistici
n	42	" 36 -	Indice fondiario superiore a 5.00 mo/mq.
			ed altesse superiori a mt. 25.00
			CAPS III° - DISTANZE - CORTILI - ALLINEAMENTI
n	43	·# 37	Distanze dai fabbricati, dai confini di pro- prietà e dai olgli ed assi atradali

H		

Art.	44	Pag.	38 - Costruzioni in confine stradale
*	45	- 0	40 - Distanza tra i fabbricati
n	46	:40	41 - Sopralso di fabbricati esistenti
H	47	.00	41 - Applicazione dell'indice di distacco
.6	48	140	42 - Strutture di coperture e volumi tecnici
9	49	11	42 - Sottotetti e mansarde
16	50	46	43 - Recingioni
W	51	10	45 - Fabbricati accessori
36.5	52	16	46 - Costruzioni a blocco aperto ed a blocco chiuso
2007	53	66	46 - Cortili
	54	.01	48 - Cortili convenzionati
200	55	300	49 - Cortili preesistenti
10	56	.1)	50 - Cortili aperti verso la pubblica via
10	57	Mr.	51 - Copertura dei cortill
16	58	10.	51 - Cavedi e chiostrine
3601	59	00:	52 - Allineamenti
10-	60	10	55 - Limitazione ai poteri di deroga

TITOLO TITO - APPUAZIONE DEL PIANO

Art. 61 Pag. 54 - Modulità di attuazione del piano " 62 " 54 - Intervento edilizio diretto " 63 " 55 - Intervento urbanistico preventivo " 64 " 55 - Piani di lottizzazione " 65 " 56 - Opere di urbanizzazione

CAPO I - A TUAZIONE DEL PIANO

" 66 " 57 - Lotto minimo di intervento e impegnativa · volumetrica

7 a	H.	61	-	Destinazione d'uso Complessi produttivi esistenti in zone classificate gesidenziali
9	if	61		Classificate lesidensiali
9		0.1		22 V 2 2 Up
			-	Fabbricati esistenti in zona classificata rur
				CAPO IIº - LOUTIZZAZIONE DI AREE A SCOPO
				EDIFICATORIO
		6.4		Domanda di lottizzazione e documenti a corredo
				CARRIED SECTIONS OF THE SECTION OF T
				Proposta di convenzione
2		61	_	Cneri sostitutivi della sessione delle aree
t				e della esecuzione delle opere per l'urba-
				nizzazione secondaria
3	u	65	-	Validità dell'autorizzazione per le lottiz-
				zazioni
1	ii.	65	-	Opore di urbanizsazione o di allacciamento
				mi pubblici norvizi - Progettl - Esecuzione
				Controlli
5	30	66	*	Penulità per inadempienza del lottizzante
Š.	н	66	-	Sylmoolo della causione a garanzia della
				esecuzione delle opere di urbanizzazione
7	ii	67		Compilezione d'ufficio dei progetti di lot-
		550/1		tizzazione
8	n.	68		Norme per la disciplina del commercio
				Norme sulle caratteristiche dei fabbricati
J		.00		di lusso
	5	1 " 2 " 3 " 4 " 5 " 6 "	1	1

TITOLO IVº - ZONIZZAZIONE

CAPO 1° - DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

Art. 80 Pag. 69 - Zone omogenee

Art.	81	Pag. 70 - Zonizzazione del territorio
332.77		CAPO IIº - ZONE DI USO PUBBLICO O DI INTERES-
		SE GENERALE
Art.	82	Pag. 71 - Zone destinate alla viabilità
11:	83	" 72 - Spazi di sosta e parcheggio
100	84	" 74 - Zone a verde pubblico
W.	85	" 75 - Zone sportive
17	86	" 75 - Zone per attrezzature urbane
		CAPO IIIº - ZONE RESIDENZIALI
	87	" 76 - Zone residensiali
11	88	" 77 - Zona sterica
305	89	" 83 - Zone residenziali di completamento
10	90	" 85 - Zone residenziali di espansione (soggette a P.L.
		CAPO IV° - ZONE PRODUCTIVE
n	91	" 88 - Zone produttive
**	92	" 91 - Zone rural1 (E)
		CAPO V° - ZOME A VINCOLO SPECIALE
11	93	" 94 - Zone speciali

ov CICTIT

Art.	94	Pag.93	-	Arec scaperto
u.	95	m 95	-	Strade locali
10	96	" 96	-	Lettl non fronteggianti spazi pubblici
.01	97	" 95	-	Immobili e zone vincolate

TPTOLO 71° - OFERE ESPERIORI DELLE PARRICHE

154	00	Persie	07		Decoro degli edifici
	. 98	rag.			Deflunco delle acque pluviali
	99				
il in	100				Nuove porte e finestre
/1)	101	("	99		Sporgenze delle facciate - Decorazioni
	1002		1424		Pensiline - Balconi
311	102				Estatica degli edifici
	103	n	De l'Oranie		Omogeneità delle fronti dei fabbricati
211	104				Obblighi di manutenzione
38	105	.,,	102	=	Intonaco e coloritura delle pareti
	106	**	103	-	Zoccoli
#	107		103	Ξ	Pivestinenti
200	108	m:	104	=	Corpi aggettanti entro lo apazio di arretra-
					mento dei confini
70.7	109		104	-	Corpi di fabbricati sporgenti
100	110		104	-	Servizi igionici di uso pubblico e privato
:193	111	-91	105	2	Contorni delle aperture
#	112	30	105	-	Finestre dei sotterranei - Infernotti
:0	113	- 0	105	-	Jumaioli
/ #	114	- 11	106	***	Pubazioni di gas e canne da fumo sulle
	10				facciate
W.	115	W	106	-	Tende sporgenti sullo spazio pubblico
11	116	1			Soglie degli accessi carrali
10		1			Riffiniture dei prospetti
п	Trans-	1	VII -1600		Unbelle plateali, numeri civici e altre servità
700	119	1			Recingione area scoperta
п		1	200-200		Edifici e luoghi di interesse artistico, sto-
1	160		11 1/4		rico o panoramico.
n	121		110		Soppressione di parchi e giardini
07/1	121		110	-	Sobblessione at bateur a greature



CAPO IO - NORME IGIENICO EDILIZIE

Art	.122	Pag. 112 - Salubrità
W	123	" 112 - Isolamento delle fondazioni
n	124	" 112 - Lucali di abitazione contro rilevati e terra-
		pieni
n	125	" 113 - Seminterrati
	126	" 113 - Spessore dei muri - Materiali isolanti
H.	127	" 113 - Copertura a tetto
n.	128	* 113 - Coperture plane
10	129	" 114 - Prescrizioni tecniche per le fognature do-
	7	mestiche
76	130	" 115 - Pluvi≥li
#	131	" 115 - Numero dei gabinetti
.79.7	132	" 116 - Yasi dei gabinetti
(1)	133	" 116 - Acquai e scarichi d'acqua
1967	134	" 117 - Raccolta delle immondizie
**	135	" 117 - Canne di esduta
11	136	" 119 - Disposizioni per le zone periferiche
10	137	" 119 - Canne da fumo e fumaioli
		CAPO IIº - REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI
380	138	" 120- Illuminazione ed areastone di locali
*	139	" 121 -Locali con implanto d'aria condizionata
3113	140	" 121- Locali a piano terreno
10	141	" 121-Altezza dei locali di abitazione
n.	142	" 122- Superficie dei locali di abitazione
ii.	143	* 122- Gueine

Art.144	Pag.	123 - Gabinetti
1 145	"	125 - Portinerie
* 146	11	125 - Scale ed ascensort
11 147	n	126 - Corridoi e disimpegni
# 148	п	126 - Cantinati
1 149		126 - Seminterrati
* 150	и	127 - Sottotetti

" 133 - Concinsie

" 163

GAPO III° - GOSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONE

**	151	" 127 - Richiamo alle norme speciali
**	152	" 128 - Convitti, ospisi, alberghi ecc.
n	153	" 129 - Magazzini e depositi
ň	154	" 129 - Autorinease pubbliche
11:	155	" 129 - Laboraturi e fabbriche industriali
ij	156	" 150 - Funcioli e ciminiere
n	157	" 130 - Uso bombole a gas e provvedimenti antismog
ñ.	158	" 131 - Classificazione delle case rurali
н	159	" 131 - Terreno
17.	160	" 132 - Piano di costruzione delle case rurali
11	161	" 152 - Locali di abitazione rurale
11.	162	" 133 - Stalle, porcilaie, nollai

TITOLO VIII° - STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

Art,	164	Pag.	139	-	Norme di buona costruzione - Terreni frano-
					si - Fončazioni
1.65	165	HR.	135	-	Murature
er.	166	11	138	-	Lavori in cemento ermuto
_ H	167	W.	139	-	Manutenzione e conservazione delle fabbriche
	168	11	139	-	Edifici pericolanti

	n)	
	э.	
- 14	-	

Art.	169	Pag.	140 - Progetti da anttoporre al Visto del Co-	
			mando del Vigili del Fuoco	
7.00	170	"	141 - Condutture per gas illuminante	
0.00	171	**	142 - Distribuzione di gas metano - Cabine di de-	
		1	compressione -	
	172	п	144 - Distribuzione di gas metano - Impianti di	
		1	utiliznazione	
œ	173	16	145 - Condutture elettriche	
n.	174	11	145 - Condotti del fumo	
(80)	175	19	147 - Caldais a vapore ad alta pressione	
*	175	17	147 - Apparecchi di riscaldamento	
146	177	39"	148 - Implanti di riscaldamento ad olio combust.	
19	178	30	151 - Laboratori e depositi di materie infiammabili	
2460	179	.91	151 - Muri tagliamoco	
	180	11	152 - Solai resistenti al fusco	
	181	31	152 - Scale e gabbie di scale	
11:	182	31	153 - Pozzi degli ascensori	
	183	- 11	154 - Sattotetti	
i	184	n	154 - Abbalni	
, Al	185	**	154 - Accessi al tetto	
36	186	138 -	154 - Gronde	
18	187	20	154 - Membrature metalliche portanti	
39:	188	100	155 - Locali di riunione, di laboratorio	
	189	20	155 - Pappricati per uso industriale c commerciale	
19	190	391	156 - Locali per formi, cucino ecc.	
Ħ	191	.01	156 - Costruzioni in legno	
(19)	192	0	156 - Edifici per i quali vi è obbligo di im-	
His.			pianti interni di spegnimento	
ARC:	193	11.	157 - Copertura dei cortili	
		1		



TITOLO IXº - ESECUNTONE DET LAVORI

art.	194	Pag.	138 -	Pormazione del cantieri - Occupazione
				muolo pubblico - steccati
99	195	11.	160 -	Cautele da osservarsi per l'esecusione
	- 1			dei lavori
m	196	*	100	design for the second s
- 77	190	(20)	100 -	Sgombero e trasporto dei materiali
17	197	317	162 -	Rinvenimenti e acoperte

TITOLO Xº - DISPOSIZIONI PENALI - THANSITORIE & FINALI

Art,	198	Pag.	163	-	Sanzione e ammende
iti	199	10	154	-	Adequamento al presente regolamento delle
					costruzioni esistenti
046	200	n	165	-	Disposizioni transitorie
11	201	**	165	-	Entrata in vigore del regolamento

- Legge Urbanistica 17/8/1942 n. 1150 e legge urbanistica del 6/8/1967 n. 765, e D.M. 1/4/68-D.M. 2/4/68:
- Testo Unico delle leggi sanitarie 27/7/1934 n. 1255
- Norme generali per l'igiene del lavoro (D.F. 19/3/56 n. 303)
- Horme per la prevenzione degli infortuni sul lavore (D.P. 27/4/1955 n. 547 - D.P. 7/1/56 n. 164 - D.P. 19/3/1956 n. 302)
- Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (R.D. 11/12/1935 n. 1775 e successive modificazioni);
- Disposizioni legislative e regolamenti per la progettazione di scuole, ospedali, cimiteri, edifici industriali, locali di pubblico spettacolo ed altri impianti speciali;
- Norme tecniche di edilizia (R.D. 22/11/1937 n. 2105);
- Morme per la progettazione e l'esecuzione di opere in conglomerato comentizio semplice o armato per l'accettazione dei leganti idraulici e dei materiali da costruzione e nelle strutture procompresse (RR.DD. 16/11/1939 n. 2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235 e D.C.P.S. 20/12/1947 n. 1516); (5/11/1971 n. 1086).
- Logge 27/12/1941 n. 1570 sui servizi antincendi e Decreto del Prefetto di Bergamo del 22/3/1949 n. 4909 reg. multa prevensione incendi, pubblicato sui bollettino degli atti ufficiali della Pro-

fettura di Bergamo del marzo 1949 n. 3;

- Leggi sulla tutela del satrimonio artistico e storico 1/6/1939 n. 1089 e sulla protezione delle bellezze naturali 29/6/1939 n.1497
e Decreti di vincolo relativi;

- Tosto Unico della legge comunale e provincialo s relativo regolamento.

Art. 4 - Responsabilità

L'osservenza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non limita la responsabilità dei proprietari, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori, nell'ambito della rispettiva competenze per atti ed omissioni in violazione della leggi vigenti.

La licenza edilizia si intende compre accordata sotto riserva di terzi e non esonera il proprietario, il direttore e l'assuntore dei lavori dall'obbligo di attenersi, setto la propria responsabilità, all'osservenza delle leggi e dei regolamenti.

Art. 5 - Requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori

I progettisti e direttore dei lavori devono essere tecnici abilitati ad esercitare la professione nell'ambito delle rispettive competenze secondo le disposizioni di legge che loro si riferiscono, e iscritti di rispettivi Albi professionali.

Art. 6 - Strutture in conglomerate cementizio

Ogni opera in cui strutture in conglomerato cementisio semplice od armato abbieno funzioni essensielmente statiche a comunque interessino le
incolumità delle persone, dovrà essere progettata od eseguita secondo le norme contenute nella
legge 5/11/71 n. 1086. (42/4)

Per tali opera, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere prodotta regolare denuncia al Genio Civile e il técnico comunale controllerà periodicamenta l'esistenza in cantiera dei documenti comprovanti tala denuncia, oltre all'osservanza di tutte
le disposizioni fissate nella sopracitata legge
5/11/71 n. 1086.

Art. 7 - Opers soggette ad autorizzazione - Domande

Coloro che intendone eseguire opere edilizie ed altre opere con queste connesse, sia di nuovi impianti, ala di ampliamenti di quolle esistenti o che,
comunque ne modifichino la struttura e l'aspetto,
devono chiedere apposita licensa al Sindano.
Le domande depone essere debitamente firmate dal
proprietario dei beni sui quali andranno eseguite
le opere, ed essere accompagnate da duplice copia
degli elaborati tecnici illustranti le opere stesse.

Nel caso che il demunciante non sia ad un tempo proprietario del terreno su cui l'opera deve essere eseguita, la domanda deve essere fatta in concorso si proprietario del terreno stesso. La richiosta di liconza edilizia deve essere indirizzata al Sindaco in competente bollo a mezzo
degli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale e firmata dal committente, dal proprietario dell'immobile, dal progettista e dal direttore dei lavori incaricati dal committente.
Le opere soggette ad autorizzazione sono:

- Demolizioni, costruzioni, restaurt, risttamenti e trasformazioni in genere, anche parzieli, sia interne che esterme, di edifici e di recinzioni;
- 2) Scavi, reinterri e modificazioni al suolo pubblico o privato can opere e costruzioni sotterranes, strade e manufatti in genera.
- bottizzazione di aree ed apertura di strade private;
- 4) Tinteggiatura e decorazioni esterne dei fabbricati e dei muri di ciuta in genere, e per i fabbricati aventi carattere artistico o storico anche interne;
- 5) Apposizione di tende aggettanti sullo spazio pubblico;
- 6) Collocazione di insegne, di vetrine per negozi, di tabelle o cartelli di insegne luminose o lampa-de, di cartelloni pubblicitari e di qualunque altro oggetto che a qualsiasi scopo venga affisso od e-sposto all'esterno dei fabbricati o sia comunque visibile dalla pubblica via;
- 7) Condutture elettriche ed opere inerenti interessanti l'estetica cittadina;
- B) Posa di prefabbricati;

The opere can soggette ad autorizzazione sono, sempre che con debbeno essere eseguite negli stabili dichiarati di importante intercese artistico e storico e negli immobili vineclati dal piano regolatore per demolizione e trasformazione.

- Rimpsione e sostituzione parziale o totalo dei pavimenti;
- Spetituzione parziale o totale dei serramenti interni;
- 3) Sastituzione dei serramenti esterni con altri dello stesso tipo e aventi le stesse caratteristiche di struttura o colore;
- 4) Tinteggiature a decorazioni interne;
- 5) Impianti per servizi accessori come illuminazione, riscaldamento, ventilazione, sostituzione di apparecchi igianici ed opere inerenti, salvo l'osservanza delle disposizioni sancite da leggi e da altri regolamenti.

Nel caso di opere di poca importanza di edifici esistenti, la domunda potrà essere presentatu senza disegni ed a firma soltanto del proprietario e dell'assuntore delle opere, riservando però al Sindaco il diritto di richiedere quando lo creca opportuno, i tipi delle opere da eseguirsi.

Il richiedente dovrà sleggers domicilio nel Comune. Tutti gli atti dovranno essere in regola con la legge sul bollo.

Precedensa nella presentazione dei urogetti Domande contrastanti

Mel case che si vericichi la presentazione contemperanea di richiesta per costruzione su due
aree tra loro confinanti e che tali richieste siano tra loro in contrasto per il tipo di costruzione proposta (a confine di proprietà oppure con
i distacchi previsti dal regolamento vigente dal
confini) il Sindaco, sentita la Commissione Edilisia, imporrà ad entrambi gli interessati, l'arretramento dai confini previsto dal regolamento, salvo che non intervenga accordo tra le parti regolarmente notificato al Comune in forma di scrittura
privata registrata.

L'eventuale titolo di precedenza nella presentazione della domande sarà quello risultante dal protocollo comunale.

Art.8 - Documenti de allegare alle richiesta di concessione

A) Fabbricati

Alla gichicata di concessione di licenza edilizia. devono essere allegati:

- n) Una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche della contruzione contenente inoltre:
- i dati catastali dell'area asservita alla coatrustone col nome dei proprietari confinanti;
- le modalità di smaltimento delle acque luride;
- il computo planivolumetrico delle costruzioni in riferimento alla superficie dell'area asservita.

- b) Un estratto di mappo della località in scala 1:2000 oppure 1:1000 esteso ad una zona di
 almeno m. 100 in vutte le direzioni attorno al
 confini della proprieta' interessata. In detto
 estratto, oltre ella indicazione dell'orientamonto, del numero di mappa e degli clomenti necessari alla individuazione della località, devono essere indicate tutte le costruzioni nella
 sona e quella progettata, quest'ultina in colore
 diverso, per la chiara identificazione.
- c) Una planimetria generale in scala 1:500 oppure 1:200 con l'indicazione della lunghezza dei lati dell'area su cui sorgerà la costruzione de della distanza di questa dai confini di proprietà e delle costruzioni finitime; in tale planimetria dovranno inoltre indicarsi la larghezza delle strade o degli spazi pubblici o privati sui quali prospetta la progettata costruzione o che comunque la interessino, la distanza dagli immediati incroci stradali, gli spazi liberi, i cortili e i cavedi di rogione di terzi e gli eventuali spazi privati soggetti a servitù di pubblico passaggio esistenti lungo i confini della proprietà interessata.
- d) Le piente quotate in scala 1:100 dei singoli piani, compreso lo scentinato e la copertura, con l'indicazione delle strutture terminali (volumi tecnici);

- e) Sezioni quotate in scala 1:100 in numero sufficiente ser la migliore interpretazione del progetto;
- f) Prospetti esterni in scala 1:100 con le quote riferite ai piani stradali e a quella dei cortili o giardini, nonchè tutti quei dati che valgono a far conoscere rapporti altimetrici e architettonici dell'edificio con le proprietà confinanti;
- g) domanda di allacciamento alla fognatura con relativi disegni;
- h) Copia degli elaborati comproventi l'avvenuta denuncia al Genio Civile delle opere in cemento creato;
- i) Da ricevuta comprevente il versamento agli Enti Previdenziali della tassa incrente.

Tutti gli elaborati devono essere redatti e firmati da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei regolamenti professionali in vigore e controfirmati dal proprietario degli immobili nei quali le opere saranno eseguite.

Il Sindaco potrà richiedere, in casi speciali, la presentazione dei plastici, fotomontaggi, disegni di particolari in altra scala o al vero, nonchè la indicazione del tipo di coloritura dei prospetti e il tipo delle persiane, delle avvolgibili e delle tende.

B) Documenti da allegare alla domanda di autorizzazione alle lottizzazioni

La domenda di caterizzazione di lottizzazione, otasa in cinque copie di cui l'originale in competente bello, deve essere corredata dalla seguente documentazione, pure in cinque copie;

- a) Relagione tecnica ilustrativa
- b) Estratto del programma di fabbricazione
- o) Planimetria della lottizzazione disegnata sulla mappa catastale con la indicazione delle strade e la precisazione degli eventuali allineamenti.
- d) Flanimetria in scala 1:500 con indicati gli schemi planivolumetrici dei fabbricati e i rapporti fra superficie coperta e superficie totale dei singoli lotti.
- e) Una planimetria in soala 1:500 con la indicazione dei servizi canalizzati (fognatura, rete idrica, reta di distribuzione del gas, energia elattrica, impianto di pubblica illuminazione).
- f) Localizzazione delle aree pubbliche e relativi calcoli.
- g) Atti comprovanti la proprietà del terreno da lottizzare.
- h) Uno achema di convenzione da trascrivarsi a cura del proprietario che preveda gli adempimenti di cui all'art. 28 della già citata legge 17/8/42 e successive integrazioni (legge 765 del 6/8/67) In casi perticolari il Sindaco potrà richiedere

la presentazione di plastici e fotografie.

krt. 9 - Progetti da sottoporre al visto del Comando Vigili del Fioco

I progetti di nuova costruzione o di modifiche di quelle già esistenti devono essere approvati, prima dell'inizio dei lavori, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale poi procederà al collaudo delle relutive costruzioni prima del rilascio del permesso di abitabilità o di esercizio nel casi in cul sia etato richiesto del Comando otesso.

LICENZA DI COSTRUZIONE

Art. 10 - <u>Istruttoria della domanda - Sospensione della</u> decisione

Qualora il progetto risulti incompleto o non rispondente alle prescrizioni del presente regolamento, il richiedente petrà essere invitato entro trenta giorni della ricesione, a completarlo, e in quosto caso il termine di giorni sessanta di cui al seguente articolo 12 decorrerà
del giorne nel quale il richiedente avrà provveduto alla ripresentazione del progetto completato.

art. 11 - Rilascio della licenza edilizia

Chimnque intends nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificaro o demolire quelle esistenti, costruire
strade, manufatti ovvero provvedere all'esecuzione di opere di urbaniszazione del terreno, deve
chiedere apposita licenza al Sinduco.

Per le overe da eseguire su terremi demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione dei LL.PP. d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Compune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio viganto nel territorio comunale in cui esse ricadono. Per le opere da costruirsi da privati sulle arce demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del Sindaco.

Gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale sono mulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mencanza di una lottizzazione autorizzata.

La concessione di licenza è comunque subordinata in ogni caso sila estatenza delle opere di urbanizazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni della attuazione delle stesse nel successivo triennio e all'impegno dei privati di procedore all'attuazione dello modesino contemporancumento allo contracioni oggetto della licenza.

Le determinazioni del Sindace sulle domando di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della domande stesse o da quelle di presentazione di documenti eggiuntivi richiesti del Sindaco.

Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato. l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il bilonzio-rifiuto.

Dell'avvonuto rilascio fiella licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

Chiunque può prendere visione presso gli Uffici Comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto.

La licenza edilizia non prò avere validità superiore ed un anno; qualora entre tale termine
i lavori non siuno stati iniziati l'interessate
dovrà presentare istanza diretta ad eltenere il
rinnovo della licenza.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze già rilasciate che risultino in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori inerenti non siano stati già iniziati od inizino entro
il periodo di un anno della data del rilaccio e
vengano completati entro due anni dalla data di
inizio. Tali licenze non saranno rinnovabili.
Il committente titolare della licenza, il Direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono
rosponsabili di agni inosservanza così dolle norme generali di legge e di regolamento, come delle
modalità esecutive che siano fissate nella licensa edilizia.

Art. 12 - Bicenza edilizia per migliorie igieniche ed edilizie

Nei casi di ricostruzione o di riforma dei vecchi edifici esistenti il Sindaco, sentiti la Commissione edilizia e l'Ufficiale Sanitario, potrà
autorizzare la encousione di progetti che rappresentino evidenti ed importanti migliorie igieniche, anche per edifici ricadenti nel centro storico, purchè non vengano alterate le caratteristiche esterne dell'edificio.

Art. 13 - Conservazione della license edilisia

Le licenza edilizia unitamente ell'esemplare dei disegni vistati dalla Commissione edilizia, dovrà sempre troversi sul cantiere dei lavori per essere estensibile in agni circostanza all'Autorità comunale ed si suoi funzionari, agenti o incaricati.

VALIDITA' DALLE LICENZE E VARIANTI

Art. 14 - Limite di validità della licenza edilizia

La licenza edilizia ha la validità di un armo calla data di emissione. Le opere non iniziate entro questo termine e quelle iniziate ma rima-ste nospece per oltre sei mesi non potranno essere intraprese o riprese se non previa nuova richiesta di concessione e nuova licenza edilizia.

Art. 15 - Revoca della licenza edilizia - Annullamento La licenza edilizia può essere revogata:

- Quando il Direttore del lavori non abbie assunto la effettiva diresione o l'abbia abbandonata o sia stato sostituito senza darne comunicazione al Sindaco;
- Quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a vipi incompleti o non rispondenti al vero; - Quando il titolare dell'autorizzazione contravvenga a disposizioni generali o speciali di leggi o di regolamenti o alle condizioni inserite nell'autorizzazione o apporti modificazioni arbitrarie al progetto approvato.

Può essere annullata, quando sia stata rilasciata in contrasto con le disposizioni di legge o di regolamento e pertanto sia atto illeggittimo, gli effetti si produrranno dall'inizio.

pet. 16 - Varianti a lavori in corse

Qualora nel corso di esacuzione di un'opera si ritenga di introdurre modificazioni ai progetti presentati ed approvati, il proprietario devrà farme domanda al Sindaco ed all'uopo presentare i disegni delle modifiche, onde siano sottoposti ad esame.

Le opere inerenti alle modifiche non potranno essere iniziate se non dopo aver ottenuto formale autorizzazione.

Art. 17 - Commissione edilizia comunale - Attribuzioni

Allo scopo di affiancare l'Autorità comunale nell'opera regolatrice dell'attività costruttiva edilizia, commessa dalla Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e legge 6 agosto 67 n. 765, è istituita, con funzioni consultive, una Commissione Edilizia Comunale.

Questa sarà chiamata ad esprimere pareri essensialmente in rapporto a questioni edilizie
e urbanistiche che interessane il Comune, in
relazione all'approvazione dei progetti di cui
all'art. 9 dei piani di lottizzazione e per la
tutela ed il miglioramento del carattere estetico, menumentale, ambientale, paesistico dell'abitato e del suo territorio.

Art. 18 Commissione edilizia - Composizione

E' istituita la Commissione Edilizia Comunale,

composta da:

Membri di diritto

- 1) Il Sindace o un Assessore da lui delegato, che la presiede
- 2) Il tecnico comunale o un suo delegato
- 3) L'Ufficiale Sanitario o un muo delegato

Membri elettivi

Quattro membri nominati dal Consiglio Comunale e scelti tra persone che abbiano competenza tecnica, artistica, legale in materia edilizia e urbanistica, di cui almeno uno laureato in architettura o Ingegneria o Geometra.

Escreita le funzioni di Segretario della Commismiona, menza diritto di voto, il Segretario dell Comune o un impiagato del Comune, all'appo designato dal Sindaco, o il Tecnico Comunale che in tal caso mantiene il diritto al voto.

I Commissari di nomina consigliare durano in carica di norma per 5 anni (cinque) e comunque fino alla sendenza dell'Amministrazione in carica e possono essere ricletti.

Il Commissario di nomina consigliare che cossi dall'Ufficio prima della scadenza del quinquennio viene sostituito mediante nomina consigliaro, ad il sostituto resta in carica fino al compimento del quinquennio per il quale era stato nominato il Commissario sostituito. I Commissari di nomine consigliare decadono dalla carica quando ricultino ansenti, senza giustificato motivo, per più di tre scoute consecutivo.

La decadenza, su richiesta del Sindaco, è dichiarata dal Consiglio Comunals, che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto. Al Commissari di nomina consigliare residenti fuori dal territorio del Comune viene altresì corrisposto il rimborso delle spese di viaggio.

Incompatibilità

Per i componenti della Commissione edilizia sussistone le stesse incompatibilità di parentela fissate dalla legge per i Consiglieri Comunali, nonchè quelle richiamate dalla Circolare Ministeriale 5/9/1966 n. 3968, che vieta l'inclusione, tra i componenti della Commissione edilizia, di rappresentanti di organi statuli.

Art. 19 - Commissione edilizia comunale - Funzionamento

La Commissione si riunisce in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria ogni volta che se ne presenti la necessità.

To convocazione è fatta dal Presidente o su richiosta peritta di tre membri.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre l'intervento di almeno tre membri e la maggiorenza dei voti degli intervenuti.

In case di parità prevale il voto del Presidente.

Il Segretario partecipa alla seduta senza dirit-

Egli provvede alla istruttoria dei progetti presentati, ne riferisce alla Commissione o stende i verbali delle sedute da riportare, oltre che nel registro dei verbali, anche sull'incarto relativo alle singole pratiche.

Su ogni progetto approvato verrà apposto Il timbro della Commissione con la data della seduta di esame a la firma di uno dei membri presenti. Il vertale viene approvato nell'adunanza immediatamento successiva prima di passare all'ordine del giorno.

Nell'esame dei progetti la Commissione controlla l'osservanza delle disposizioni regolamentari tecnico-igieniche e nel rispetto della personalità artistica del progettista, curerà che ogni nuovo elemento rimulti esteticamente adatto alla località, con particolare riguardo agli edifici della zone e ai luoghi che abbiano importanza storica od artistica.

La Commissione potrà indicare quali parti del progetto debbano e suo avviso, essere modificate prima di emettere il proprio voto potrà chiedere tutte quelle indicastoni che riterrà necessarie e sentire eventualmente a tale scopo, gli autori dei progetti; potrà inoltre effettuare accertamenti sul posto.

L'Amministrazione Comunale non è vincolata dal parere della Commissione edilizia il cui voto è puramente consultivo.

1 componenti della Commissione non possono presenziore all'esame e alla dispussione dei progetti da essi elaborati e nella esecuzione dei quali siamo comunque interessati, eccetto che siano interpollati per formire chiarimenti.

Per l'esame di particolari problemi il Sindaco, di Sua iniziativa od a richiesta della Commissione, può invitare a prendere parte a sedute della Commissione stessa e delle varia sottocommissioni, persone di specifica competenza che non avranno però diritto di voto.

Oltre alle norme sepra indicate valgono le dispon'aioni della legge n. 148 del 4/2/1915 art. 24/ 136 e Circolare Ministeriale n. 3968 del 5/9/66.

DETERMINAZIONE DEI PUYTI DI LINEA E DI LIVELLO

Art. 20 - Richtesta e consegna dei punti fisci

Quando un edificio debba sorgere dalla fondamenta in confine con la sede di una strada aperta o da aprirsi, il proprietario deve richiedere tempestivamente al Sindaco la determinazione dei punti fissi di linea e di livello, ai quali egli dovrà poi esattamente attenersi.

Qualora l'edificio dovesse sorgere in arretramento rispetto al margine stradale dovrà ugualmente ensere futta richicota di detorminazione dei punti fissi di linea e di livello, affinche l'allineamento del fabbricato non venga a deturgare l'aspetto estetico della strada.

Per la consegna dei punti fissi il richledente deve fornire gli operai e gli attrezzi occorrenti e prestarsi a tutte quelle operazioni che gli verranno indicate dagli incaricati municipali.

INIZIO E TERMINE DEL LAVURI

Art. 21 - Inizio dei lavori

L'inizio dei lavori deve essere a cura dell'interessato, comunicato per scritto all'Ufficio comunale notificando contemporaneamente i nomi del Direttoro dei lavori, del costruttore e del committente.

Successivamente all'inizio dei lavori, all'impostaziono delle murature in elevazione, dovrà essere richiesto al Comune il controllo dell'esatta ubicazione del l'abbricato conformemente al progetto approvato.

Art. 22 - Inimio dei lavori prima del rilascio della licenza

I lavari patranno essere iniziati unche prima del

rilascio della licensa edilizia quando al tratti di opere richieste da urgenti e comprovate ragioni di sicurezza; in quocti capi dovrà però essere fatto immediata decuncia.

Il proprietario risponderà della conformità delno opere alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, avrà l'obbligo di attenersi alle prescrizioni che verranno in seguito fatte del Sindaco, tanto per le opere già eseguite quanto per quelle ancora da eseguire.

art. 23 - Ultimesione dei lavori

Non appena una costruzione sia ultimata deve essere fatta domanda di accertamento da parte dell'Ufficio Comunale e dell'Ufficiale Sanitario per Il riluscio del permesso di abitabilità. La fossa biologica, da installare obbligatoriamente, dovrè essere visibile per il controllo dell'Ufficiale sanitario.

Art. 24 - Interruzione ĉei lavori

Nel case in oui il proprietario di un edificia in costrusione sia costretto ad interrompere l'esocurione, dovrà fare eseguire le opere necessario a garantire la solldità delle parti costruite e per evitare deturpamenti dell'ambiento urbano.

In caso di inadempienza il Sindaco prevvederà d'afficio a termine degli articoli 55 del T.U.

della loggo Comunale e Provinciale 3 merzo 1934 n. 383 c 76, della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248.

PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 25 - Cautele contro danni e molestio

Chiunque voglia eseguire opere edilizio, deve osservare tutte la cautela atte ad evitare ogni pericolo di danno a persone e a cose, e ad attenuare gli incomodi che i terzi possono risentire dalla esecuzione di dette opere, recingondo la proprietà lungo le sedi stradali.

Art. 26 - Cautele contro danni a manufatti per servizi pubblici

Per la esecuzione di opere che richiedano manomissione del suolo pubblico o impianto di assiti
o ponteggi, che possano interessare servizi pubblici, il costruttore dovrà richiedere all'Ufficio Tecnico Comunale le prescrizioni cui attenorsi, e adottare ugni cautela per non danneggiare
i servizi pubblici stessi, dando contemporameamente avviso agli Uffici e alle imprese che escrciscono quei servizi perchè prendano opportuni
provvedimenti.

Art. 27 - Jsc dei canali pubblici

Nessuno può, senza speciale concessione, valersi

per la sua fabbrica dell'accua corrente nei caneli pubblici, nè deviarne o impedire il corso.

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 28 - Divieto či ingombrere spazi pubblici

E' victato ingombrare le vie a gli spazi pubblici udiacenti al cantiere. Solo nel caso di necessità il Sindeco a richtesta, concederà il deposito temporaneo di materiali, con quelle norme e cautele che nel singoli casi verranno stabilite osservando le disposizioni del regolamento di polizia urbana e del regolamento speciale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 29 - Occupazione di sucle pubblico per la costruzione degli assiti

Quando le opere di recinzione del cantiere importino l'occupazione temporamea di aree pubbliche, il proprietario deve prima ottenra licenza dal Sindaco a norma del regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, presentando domanda con l'indicazione della località, estensione e durata presumbile dell'eccupazione e procedendo, in concerso coi funzionari municipali, all'accertamento dello stato di consistenza della sede stradale, che verrà compresa rell'essito c comunque occupata o
manomessa. Se il recinto venisse a racchiudere
manufatti che interessano servizi pubblici, si
fovranno adotture disposizioni per il pranto e
libero accesso degli agenti e funzionari addetti ai servizi atossi.

Il proprietario prima della occupazione deve effettuare il pagamento della tassa di occupazione
temporanea del suclo pubblico e degli eventuali
diritti di sopraluogo, oltrechè il deposito di
una somma da determinarsi case per case dal Sindaco a titolo di anticipo, delle spese di ripristino stradale.

Ove sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito dalla licenza, il proprietario deve presentare in tempo utile nuova domanda indicando la presumibile durata della ulteriore occupazione.

Art. 30 - Revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico per lavori interrotti

Nel case di interruzione dei lavori di costruzione di un edificio, trascorsi due mesi calla interruzione e salvo il case che questa dipenda da cause di forza maggiore, che l'interessate dovrà specificare e dimostrare, sarà in facoltà del Sindace di far cessare la occupazione del suclo pubblico.

Art. 31 - Riconsegna dell'area pubblica occupata

Compiuti i lavori, il proprietario dell'edificio dovrà riconsegnare sgombra a tutta dua cura
e spesa larea pubblica già occupata.
Le opere di ripristino del suolo stradale saranno eseguite a cura dell'Amministrazione Comunale a carico del proprietario dal cuale venne fattu la manomissione; la spesa, quale risulterà
dalla liquidazione dell'Ufficio Tecnico Municipale, dovrà essere rifusa entro 30 giorni dalla
data dell'avviso di pagamento.

VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

Art, 32 - Ispezione alle costruzioni

Il Sindaco potrà far procedere d'Officio alla visita dei lavori di costruzione per constatare il regolare loro andamento e la esatta esecuzione del progetto approvato, ed il proprioturio o l'assuntore dei lavori dovranno esibire, a richiesta, il tipo cel progetto steaso,
fornire tutti i chiarimenti del caso e prestarsi per eventuali rilievi e misure.

I membri della Commissione edilizia potranno, su invito del Sindaco, accedere nella località

o nel cantieri che siano in corso opere di costrusione, alle secpo di controllarne la legittimità.

Qualora venissero riscontrate opere non sutcrizzate o difformi dal progetto approvato, e comunque in contrasto con la norme del presente regolamento, se verrà data comunicazione al Sindaco, il quale provvederà secondo le disposizioni della Legge Urbanistica.

Nei cantieri dovrà essere affissa una tabella nella quale siuno indicati: l'oggetto della costruzione, il comittente, l'impresa, il progettista, il direttore dei lavori, l'assistente, il numero e la data della licenza edilizia.

Art. 33 - Ispezione a fabbricati asistenti

Sarà in facoltà del Sindaco di far procedere ad ispezioni nei fabbricati coistenti agni qualvolta ne appaia l'opportunità per regioni di sicurezza e di igiene, e d'ingiungere i provvedimenti del caso.

Art. 34 - Autorizzazione di abitabilità e di uso delle nuove costruzioni

In essentione dell'art. 221 del Testo Unico dolle leggi sanitario 27/7/1934 n. 1265, nessun edificio di nuova ecstruzione oppura modificato o ripristinato con nuova muratura, può essere interamente o parzialmente abitato prima che il Sindaco non abbia accordata l'autorizzazione, previa ispesione dell'Officie Tecnico Comunale.

Dal verbale di visita devrà risultare che l'edificio atesso risponde alle prescrizioni degli art. 21à e 221 del T.D. delle leggi sanitarie ed a quelle del presente regolamento edilizio.

Per l'uso e l'ascreizio delle costruzioni di oui all'art. 10 del presente regolamento il Sindaco rilascerà il certificato di abitabilità solo dopo il nulla osta del Comando Vigili del Fuoco e la presentazione del certificato di collaudo statico vistato dal Genio Civile, in base alle nerme contenute nella Lugge N. 1086 del 5/11/71.

Art. 35 - Esnests sutorizzazione di abitabilità

L'eventuale rifiuto del Sindaco ad autorizzare la abitabilità di una casa di muova costruzione, od in parte rifatta o modificata, sarà a cura del medesimo notificato agli interessati.

E' facoltà del Sindaco di ordinare o faro esoguire la agembero della casa che veniusera abitate contro il presente disposto, e di assoggettare a procedimento, per violazione della norma santtaria chiunque dia facoltà di abitare i locali costruiti o riparati prima che i medesimi siano stati autorizzati alla abitabilità.

PROVVENIMENTI PER OPERE NON AUTORIZZATE OD ESE-GUITE IN DISPORMITA! DELLA LICEEZA O DEL REGOLA-MENTO - SANZIONI

171. 36 - Vigilanza sulle costruzioni - Provvedimenti per opere arbitrarie

A norma dell'art. 32 della Legge Urbanistica 17/8/1942 n. 1150 e legge 6/8/67 n. 765, il Sindace esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurare la rispondenza alle norme delle leggi atosse e del presente regolamento, alle prescrizioni del Programma di fabbricazione e alla modalità esecutive fissate nella licenza edilizia. Egli si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e di ogni altro controllo che ritenga opportuno.

Qualora sia constatata la inosservanza di dette norme, prescrizioni e modalità esecutive il Sindaco ordina la immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necensari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.

L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entre un mese dalla notificazione il Sindace non abbia adottate e notificate i provvedimenti definitivi.

Nel caso di lavori iniziati senza liconza o pro-

seguiti dopo la ordinanza di sospensione il Sindaco, previa diffido e sentito il parere della Sezione Urbanistica Compartimentale, può ordinare la demolizione a spesa del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Art. 37 - Morme sulla progettazione e direzione lavori

Futti i progetti di nuove costruzioni, ricostruzioni o sostanziali modifiche di fabbricati che verranno presentati in Comune, devranno essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e relativi regolamenti professionali, nonchè ai sensi del R.D.16 novembre 1939 n. 2229 per la progettazione di opere in conglomerato cementizio e della legge 5/11/71 n. 1086 c R.D. 16/11/39 n. 2228 per l'accettazione dei leganti idraulici e del D.L. C.P.S. 20/12/1947 n. 1516 contenente le diaposizioni per la escuzione e l'impiego di strutture in calcestruzzo arnato precompresso.

I lavori dovranno tassativamente essere diretti per tutta la loro durata da un tecnico autorizzato ai sensi delle leggi e regolamenti professionali in vigore.

OII CLOPIT

DISCIPLINA URBANISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 38 - Applicazione del piano

Ai sensi della legge 17 agosto 1942 n. 1150 modificata con legge 6 agosto 1967 n. 765 la disciplina urbanistica del territorio comunale viene regolata dalle presenti norme che sono parte integrante del Regolamento adilizio.

Art. 39 - Norme generali

Cli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di zona e con i tipi edilizi provisti nel programma di fabbricazione potranno subire trasformazioni noltanto per essere adeguati alle presenti norme.

CAPO IIº - INCICI URBANISTICI E PARAMETRI EDILIZI

Art. 40 - Descrizione degli indici urbanistici e dei parametri edilizi

1) St = Superficie territoriale (mq.)

per superficie territoriale sulla quale si applica l'indice di fabbricabilità territoriale
(It), si intende un'area non inferiore alla superficie minima di intervento di cui al seguente punto n. 5, comprendente le aree per l'urbantzzazione primaria e secondaria e la superficie fondiuria.

Da superficie territoriale va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità dal P. di F. e delle strade pubbliche esistenti perimetralmente all'area, ed al lordo delle strade interne esistenti o previste dal P. di F. e dal tiano di lottizzazione, nonchè di ogni altra zona pubblica compresa nel piano stesso.

2) Sf = Superficis fondiaria (mq.)

32.

Per superficie fondiaria sulla quale si applica l'indice di fabbricabilità fondiaria If si intende, dove sia richiesto l'intervento urbanistico preventivo, quella parte di area residua edificatoria che risulta dalla superficie territoriale ST deducendo la superficie per le opere di urbanizzazione primaria Si, e quando richiesto, le

Mel ense in cui sia consentito l'intervento edilizio diretto la superficie fondiaria viene misurata al netto delle superfici per zone d'use pubblico, strade e spazi pubblici.

superfici per opere di urbanizzazione secondaria

Comprende le aree destinate e:

- a) Strade, percorsi e zone pedonali;
- b) Spazi di sosta e parcheggio;
- d) Aree di verde primario;
- 4) 52 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (mq/mo)

Comprende le aree di cui all'art. 65 delle presenti normo, giusto il punto 2 del V comma dell'art. 28 della Leggo Urbanistica vigente,

- 5) Sm = Superficie minima di intervento (mq)
 Area minima richiesta dalle norme nelle diverse
 zone per gli interventi sia preventivi che diretti.
- 6) It = Indice di fabbricabilità territoriale me/mq.
 Esprime il volume massimo in mc. costruibile per
 ogni mg. di superficie territoriale. St.
- 7) If = Indice di fabbricacilità fondiaris (mc/mq)
 Esprime il volume massimo in mc. costruibile per
 ogni mc. di superficie fondiaria Sf.
- 8) So = Superficie coperta (mq.)

 Area risultante dalla proiezione sul plano orizontale di tutte le parti edificate fuori terra delimitate dalla superfici esterne delle surature perimotrali, con esclusione delle parti aggettanti, come

balconi e sporti di gronde.

- 9) Q = rapporto massimo di copertura (%)
 Rapporto fra la superficie coperta fic e la superficie fondiaria Sf.
- 10) V = Volume

 Procotto della superficio coperto Se par l'altezza media del fabbricato.

Nel computo della volumetria edificabile: Vanno esclusi:

- a) I volume tecnici ancorche fuori terra quali autorimesse, cantine, locali accessori di servizio, vani scale e vani per ascensori.
- b) I porticati au pilotia se destinati a ricovero di autovotturo e simili ed i perticati orramentali aperti al pubblico transito.

Vanno compresi:

I locali interrati se destinati ad abitazione, uffici, negozi, magazzini o per destinazione ad attività produttive. Va inoltre computato il volumo deisottotetti, se abitabili, ed in tal caso la altezza da assumere per il calcolo del volume è quella media se i locali hanno il soffitto inclinato.

- 11) H media di un fronte = la media di tutto lo alterza esistenti nel fronte otenno calcolate quale diff-crenza fra la quota dell'estradosso di gronda e la quota del narclapiede circostante l'edificio (se non esiste si farà riferimento alla quota
 naturale del terreno circostante l'edificio).
- 12) H media del fabbricato = la modia di tutte le

altezze medie dei vari fronti calcolete come sopra.

13) H max = altezza massima del fabbricato o di un determinato fronto.

Si intendo in genere la differenza massima tra La quota del marciapiede circostante l'edificio e l'estradosso del cornicione di gronda.

Coni particoleri - critori di determinazione dell'altezza mussima dei fabbricati

- a) Per i fabbricati sorgenti a confine stradale per la misurazione dell'altezza massima si farà riferimento alla quota del piano stradale se esiste, indipendentemente dalla quota degli altri prospetti.
- b) Per le fronti interne relativamente al calenlo dei cortill, l'altezza della fronte verrà misurata dal piano del cortile all'estrudosso della gronda.
- c) Nel case che il terreno latiotante una strada pubblica risulti uniformemente in rilevate oppure ci quota inferiore rispetto al piano stradale, per la misurazione dell'altezza massima verrà considerata la quota del marciapiede circostante l'edificio semprechè la sistemazione urbanistica della zona non preveda rispettivamente l'abbansamento od il riempimento alla quota della strada. In casi particolari l'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione edilizia, stabili-

rà la quota di riferimento per la misurazione delle altezzo a suo giudizio insinducabile.

(4) D - Indice di distacco minimo Rappresenta il rapporto che deve esistere tra la distanza delle varie fronti del fabbricato dal confini di proprietà o di sona, e dagli assi stradali e l'altessa Mf delle fronti stesse.

Art. 41 - Applicazione degli indici urbanistici

- a) L'indice di fabbricabilità territoriale It si applica nelle lottizzazioni, cioò nei essi ove è richiesto l'intervento urbanistico preventivo ai sensi degli articoli delle presenti norme.
- a) L'indice di faboricabilità fondiaria If si applica per l'edificazione noi singoli lotti, sia nel caso di attuazione di lottizzazioni, sia nel caso di edificazione in zone ove sia consentito l'intervento edilizio diretto.

Nel casa di edificazione successiva ad intervento urbanistico preventivo con pieni di lottizzazione devrà essere indicata, per ogni zona comprendente più lotti di caratteristiche omogenee. I'indice di fabbricabilità fondiaria If da applicarsi si lotti stessi.

Art. 42 - Indice fondiarie superiore s 3.00 ma/mq. ed altesse superiori a mt. 25.00

In messum caso potranno essere autorizzate costru-

sioni con volumetria superiore a me./me. 3.00 e mitesse di mt. 35.00 se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato e lottiszasione convenzionata.

CAPO IIIº - DISTANZE - CORTILI - ALLINEAMENTI

APT. 4) - Distanze dai fabbricati, dai confini di proprietà e dai cigli ed assi stradali

Da distanza minima tra due fabbricati è duta dal segmento minimo intercorrente fra le proiezioni in pianta dei due fabbricati, misurata nel piano prizzontale, ortogonalmente alle fronti.

La distanza di un fabbricato dai cigli e dagli assi stradali ui misura a quadro e raggio.

Lo distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà e dagli usai o dai cigli delle sedi stradali si determina applicando l'indice di distacco minimo di cui al punto 1/ dell'art. 40 con un minimo assoluto di ml. 5.00 salvo i casi in cui è consentita l'edificazione in confine di proprietà, pd

n filo strado o secondo gli allineamenti fissati dal Comune (zona storice A, zone B di completemento, limitatamente ai tronchi descritti nolle norme di zona).

Ad eccezione di tali casi, per tutte le strace di quartiere vanno tassativamente osservate le seguenti distanze minime dei fabbricati dai olgli stradali:

- = ml. 5.00 per strade con sezione complessiva fino a ml. 7.50
- = ml. 7.50 per strade con sezione complessiva compress tra ml. 7.50 e ml. 15.00
- = ml. 10.00 per strade con sesione complessive superiore e ml. 15

Per le strade Statali, Provinciali o di traffico, volgono le distanze suddette per la parte ricadente all'interno delle zone urbanizzate previste dal Programma di fabbricazione, come è stato definito e approvato dagli Organi competenti.

Per i tratti esterni a detto perimetro valgono le distanze fissate dal D.M. 1/4/68, in osservanza ai disposti del qualo, sono stati graficamento del limitati sullo tavole di assonamento dol P.F.

Art. 44 - Costruzioni in confine stradale

Per quei casi in cui è ammessa la costruzione a confine col suolo pubblico (sona d di completarento) l'altezza non dovrà superare il limite di 12 de la larghezza della strada su cui prospettamo, salvo maggiori limitazioni derivanti dell'alternu massimo fissata del regolemento.

Per la strade di larghezza variabile, si assumerà la larghezza modia del tratto fronteggiante la costruzione.

quando si assume un arretramento della costruzione rispetto al confine stradale, l'altezza del fubbricato in rapporto alla larghezza della strale va celcolata aggiungendo alla larghezza della via la prefendità dell'arretramento della costrugione rispetto al confine stradale; L'arretramento di un fabbricato non da diritto alla proprietà fronteggiante sul lato opposto della strada di computarin agli offetti dell'altezza ocila costruzione in rapporto alla lorghessa della strada. Per i fabbricati ubicati in angolo tra due vic di Larghezza diversa, la fronte può risvoltare od internarai sulla via di minore larghezza, con l'altezza, corrispondente a quella della via più larga per un'estensione non maggiore di metri 12 (dodiai).

E! in facoltà del Sindaco, sentita la Commissione edilizia di ordinare arretramenti superiori, caso per caso.

Per la formazione dolle vie a delle piazze è fatto obbligo di proprietari delle aree latistanti di cedere, a scompute del contributo di miglioria da essi dovuto, il suolo corrispondente a metà della largiazza delle vie o plazze da formare fino a uma profondità maccima di metri 15.

124 45 - Dictanza tra i fabbricati

Ta distanza minima tra due fronti prospicanti di edifici saparati, costruiti sul medesimo lotto a su lotti diversi, o fra due fronti prospicanti di uno stesso edificio, non può essere inferiore all'altessa della fronte più alta, con un minimo assoluto di ml. 10.00.

Qualora tra due fronti prospicenti sia interposta una strada destinata al traffico dei veicoli, (esclusa la viabilità a fondo cieco) la distanza minima acmessa fra le fronti stesse sarà pari alla misura maggiore fra quella determinata come al primi commu del presente articolo (alteusa della fronte più ulta) o quella derivante dalla applicazione dell'ert. 45 (diotanza fai sigli stradeli).

Le prescrizioni di questo, e dell'art. 43 non si applicano nei seguenti casi:

a) Welle operazioni di risunamento conservativo, ristrutturazione, parziale ricostruzione in zona storica (zona A), nel quale caso le distanze fra i fabbricati, dai confini di proprietà e delle sedi atradali non possono assere inferiori a quella precedetenti computata sonza tenere conto di eventuali costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore artistico e ambientale.

- c) Quando la fronti costituiscono rientranze altimetriche o planimetriche di un medesimo edificio con profondità inferiore a metà della largnezza.
- d) Welle zone B di completamento, valgono le disposizioni precisate per la definizione delle possibilità edificatorie di ogni singola zona e quelle dell'art. 47.

1rt. 48 - Sopralan di fabbricati esistenti

La parte di sopralzo a fabbricato esistente, quando cia consentita dalle nuove norme di legge e di regolamento, è soggetta alla regolamentazione delle nuove costruzioni.

Nelle zone A (storiche) e 3 (di completamento), nei Limiti di volumetria ed altesze fissati dal presente regolamento per ogni singola zona, sarà ammesso il sopralzo di un edificio esistente anche a distanza inferiore di ml. 5.00 dal confine di proprietà purchè lo stosso si trovi a distanza non inferiore a ml. 10.00 dai fabbricati circostanti.

**** 47 - Applicazione dell'indice di distacco

I fabbricati di altezza superiore a ml. 10 potranno casere costruiti alla distanza minima di ml. 5.00 dal confine di proprietà, e comunque alla distanza minima di ml. 10.00 dai fabbricati esistenti in arec circostanti fino all'altezza di ml. 10.00 mentre per la parte che eccede tale limite si dovrà caservaro

un ulteriore arretramento di modo che in ogni punto venga rispettato l'indice di distacco p = 0.50. Tale norma si applica solamente per le mone 0.

IFL AM - Strutture di copertura e volumi tecnici

ma consentita delle norme di regolemento, la struttura di copertura deve essere contenuta nella pendenza media del 45% misurata a partire della estremità della grenda e comunque riferita ad una distanza nen superiore a cm. 50 della superficie esterna dei muri perimetrali, ove la grenda sporga più di tale misura. Le cubine per ascensori ed
1 vani scale (voluni tecnisi) potranno sporgere
oltre la linea della copertura, non oltre i mt.
3.00

In particulari casi, sarà facultà del Sindaco, sentita la Commissione edilizia, vietare la costruzione di volumi tecnici.

Wrt. 49 - Sottotetti e mansarde

Il Sinduce, sentito il parere della Commissione edilizia e adottata la inerente deliberazione consiliore, potrà concedere la costruzione di mansarde da ricavarsi nei sottotetti che saranno computate agli effetti volumetrici, e dovranno rispettare i seguenti requisiti:

a) Boyranno avere un'altezza minima non inferiore

- b) Le finestre di sgni locale devranno risultare di superficie non inferiore a 1/12 di quella del ravimento del locale atomas.
- e) Dovranno avere accesso diretto da scala normale.
- d) Dovranno essere muniti dicontrosoffittatura con interespedini elte non meno di cm. 20.

get 30 - Recinzioni

a) Caratteristiche

Le recinzione fronteggianti vie, piazze o spazi pubblici devono essere trasparenti e permettere un'ettima visibilità, cen zoccolatura in nuratura non superiore a cm. 50 ed avere altezza massima complessiva di mt. 2.50 (due metri e cinquanta centimetri).

Questa disposizione si applica anche per i tratti di recinzione fra proprietà confinanti.

Le recinzioni non potranno essere coronate saperiormente con cocci di vetro e materiali similari, e verso la pubblica via devranno essere decorosamente rifinite con intonacatura o rivestimenti secondo il progetto che verrà approvato del Comune.

b) Distanze

Nelle zone residenziali le recinzioni saranno ammesse a confine stradule, con un minimo di distanza di ml. 4.00 dall'asse salvo casi particolari da noterminarsi dell'Amministrazione Comunale per 1 quali verrà stabilito diverso allineamento.

1) Nelle zone industriali e miste le recinzioni potranno ovunque essere costruite a muro cieco purchè rispettino un arretramento minimo di ml.6 dal confine stradale con un minimo assoluto di ml. 9.00 dalla mezzoria della strada, e non superino l'altezza di ml. 2.50 dal piano stradale o di mareciapiedi.

Le recinzioni di tipo trasparente come definito el par. a) del presente articolo, potranno invece essere costruite alla distanza minima di ml. 2.06 dal confine stradale con un minimo assoluto di ml. 5.00 dall'asse stradale.

2) In corrispondenza di raccordi ed increei atradali le recinzioni devranno essere contruite secondo linee di raccorde da determinarsi caso per caso dall'Amministrazione Comunale tramite l'Ufficio Tecnico.

Nelle sone residenziali di completemento le recinzioni potranno essere costruite in confine stradale secondo allinezmenti precostituiti. Sarà in ogni caso in facoltà dell'Amministrazione Comunale di stabilire diversi allineamenti ed arretramenti a tutela della viabilità.

c) <u>Distanze da strade Provinciali e Statali</u>
All'interno del centro abitato lungo le strade
Provinciali e Statali, salvo il bonestare della
Amministrazione competente, le recinzioni dovran-

no osservare una distanza minima ĉi ml. 3.00 del confine stradele.

150, 51 - Pabbricati secessori

Nelle sono del centro storico e in quelle di completamento, quando non sia possibile altra soluzione, è ammessa nelle area libere circostanti i fabbricati, la costruzione di autorimesse o fabbricati accessori, con tassativa esclusione di pollui, stalle o depositi maleodoranti o nocivi, quando essi rispondano ci seguenti requisiti:

- Abbiano un'altezza massima misurata all'estradosso del corniciono di gronda non superiore a ml. 2.50 (due motri e cinquanta centimetri) micurati dal pieno del terreno su cui sorgono.
- Sorgano in aderenza ad altri fabbricati, od in caso diverso si trovino ad una distanza di almeno ml. 3.00 (tro) dai febbricati circostanti anche sul medesimo lotto.
- Il loro volume non superi il 10% (dieci per cento) del volume del fabbricato principale o l'area da essi coperta non superi 1/20 di quella libera totale disponibile.
- Non abbiano dalle atrace distanze inforiori a quello doi fabbricati principali esistenti e comunque a quelle previste per i nuovi fabbricati dal regolamento edilizio.

- I fabbric ti accessori rispondenti alle osratteristiche così precisate non verranno computati
agli effetti della volumetria, dei rapporti di
copertura e delle distanze nelle costruzioni per
cui, anche se erette in confine di proprietà, non
impediranne al vicino di costruire alla distanza
di regolamento di ml. 5.00 dal confine stesso.
Melle zone estensive il completamento, per i fabbricati coistenti privi di autorimessa, sarà consentita la costruzione di box rispondenti alle
caratteristiche precisate nel presente articolo.

Art. 52 - Costruzioni a blocco aperto ed a blocco chiuso

Per costruzioni a blocco aperte si intendono quelle che sorgono staccate su tutti i lati dal confine di proprietà (escluso il fronte strada quando sia ammessa la costruzione a confine stradale). Costruzioni a blocco chiuso sono quelle che sorgono unche con un solo lato in confine di proprietà.

Art. 53 - Cortili

Nelle costruzioni a blocco chiuso per cortili si intende uno spazio libero da costruzioni, delimitato da aree fabbricate o fabbricabili, che può essere aperto da un lato e sul quale abbiene prospetto locali di abitazione. Nel blocchi isolati saranno considerati contili gli spazi chiusi almeno su tre lati quando la profondità risulti superiore ad 1/2 della lunghezza del lato aperto.

Patte salve le disposizioni dei procedenti articeli 43-44-45 relativi alle distanze dei fabbriceti dal confine di proprietà e tra i corpi di
fabbrica, la superficie dei cortili che comunque
interessino costruzioni od edifici nuovi, ovvero
aggiunte, modifiche, demolizioni di edifici eststenti, non può essere inferiore ad 1/4 della superficie totale delle pareti che vi prospettano.
L'altezza delle pareti viene misurata come dai disposti dell'art. 40 par. 12-13.

Mella misurazione tanto della superficie del cortile, quanto della superficie della parati, non si tiene conto della rientranze altimetriche o planimetriche che abbiano il lato aperto Inferiore a m. 5.00 e profondità inferiore alla metà di detto lato aperto.

Agli effetti del calcolo dei cortili, per i fabbricati a blocco chiuso, di nuove costrusioni, i lati del cortile confinenti con altre proprietà sono
computati come pareti, aventi un'altessa pari alla
metà della fronte prospisente del fabbricato costruendo, con un minimo di ml. 5.00, salvo computare l'effettiva maggiore altessa, nel caso che ivi
esista qualche fabbricato.

I cortili di forma irregolare e aventi larghezza media inferiore a un terzo della lunghezza devono

essere suscettibili di scomposizione in cortili regolamentari a sè stanti.

In così speciali, su parere della Commissione ediligia, il Sindaco può stabilire quello particolari prescrizioni che valgano a soddisfare le esigenze (ell'igiene.

tats con materiali opportuni e devene essere dotate di convenienti apparati di sfogo delle acque meteoriche.

Art. 54 - Cortili convenzionati

Quando un cortile risulti dall'area libera appartenente a due o più proprietari finitimi, esso potrà essere considerato, agli effetti del calcolo ăi cul all'articolo precedente, come unico cortile, purche la sua destinazione a cortile risulti pattuita in perpetuo da convenzione atipulata dai proprietari medesimi con atto notarile da trascriversi anche a favore del Comune.

L'atto notarile dovrà essere consegnato in copia autontica al Comune con le prove dell'avvenuta trascrizione.

Le pareti divisorie di proprietà nei cortili formati a sensi del presente articolo, quando siano mostituite da muri non eccedenti l'altezza di m.3, verranno considerate come non esistenti.

4. 55 - Cortili preesistenti

per caso di cortili preesistenti la cui superficie sia superiore al quarto della somma delle superfici delle pareti che effettivamente vi prospettano, si potrà ammettere che vengano completate le costruzioni prospettanti sul cortile, in
misura tale da non superare con la superficie effettiva delle pareti il quadruple della superficie
del cortile, ferme restando tutte le altre norme
che regolano i cortili.

Qualora le proprietà prospicenti sinno diverse, in mancanza di convenzione tra le parti, determinato il quadruplo della superficie del cortile, si assegnerà a ciascuna proprietà la porzione di superficie di parete ad essa spettante in proporzione alla lunghezza delle que fronti sul cortile. Ciascuna proprietà avrà diritto ad edificare per una superficie uguale alla differenza fra surlla che così gli spetta e quella che avesse già costruita. Mel caso che una o più proprietà avessero già su' cortile pereti di superficie superiore a quella di loro spettanza, queste non avranno più alcum diritto di edificare sul cartile, e per il calcolo delaltre proprietà, le superfici escluse dal diritto di ulteriore fabbricazione doyranno essere detratte dal quadruplo della superficie del cortile. La somma rimanente sarà ripartita in proporzione fra le proprietà che non hanno ancora sfruttata la

superficia di loro competenza, e che se la suddivideranno con il criterio illustrato al primo gonza.

En superficie dei cortili si calcolerà senza detrarre quella delle proiezioni prizzontali dei poggieli, pensiline, balconi, corpi chiusi a sbalue e d'ogni altro oggetto, compresa la gronda, che sono considerati come inesisterti.

La sporgenza massima degli aggetti non potrà comunque superare ul. 1.50. Hel caso di corpi chiusi a sbalzo la superficie delle pareti, nel calcolo dei cortili, dovrà comprendere anche quella dei detti corpi a sbalzo.

Agli effetti del calcolo dei cortili, serà considerata inesistente ogni costruzione accessoria rispondente ai requisiti di cui all'art. 51 del presente regolamento.

Art. 96 - Cortili aperti verso la pubblica via

Si potrà prescindere dal relativo calcolo e quindi ammettere scnz'altro come regolamentari i cortili aperti da un lato verso la pubblica via, quando esistano i seguenti requisiti:

- 1) Che l'empiezza del Lato aperto non min inferiore a m. 10
- 2) Che le profondità massima non ecceda l'ampiezza del lato aperto verso la strada
- 3) Che l'altezza di ognuna delle pareti prospettanti detti cortili non superi quella di competenza in relazione alla lerghezza stradale determinata

in base ai disposti degli art. 40 par. 12 e 13 e art. 45-4-47 del presente regolamento. La parete di fondo potrà elevarsi all'altezza di competenza dell'arretramento.

urt. 57 - Copertura dei cortili

Le concessione di coprire anche parzialmente un cortile per destinazione a magazzeno, ufficio, la-boratorio od esercizio pubblico verrà data soltanto quando non vi abbiano prospetto locali di abitazione, cucine, gabinetti o quando le condizioni lgieniche degli ambienti che lo circondano non possono aver pregiudizio per il fatto della progettata copertura.

I sortili coperti dovranno in genero essere dotati di un lucernario rialzato, a scomparti apribili o comunque foggiati in modo da permettere una
sufficente ventilazione degli ambienti sottostamti, aempre che questi non siano dotati di efficente impianto di circolazione di aria.

La parte di sortile da coprire verrà computata nel calcolo dell'indice fondiario ammissibile.

Art. 58 - Cavedi e chiostrine

Le chiestrine e i cavedi, quando esplicitamente ammessi dalle norme urbanistiche di zona, possono asreare e illuminare solo locali accessori quali bagni, servizi igienici, vani scala, esclusi i locali per abitazione e devono rispettare le prescrizioni seguenti:

- a) Gli angoli interni deveno essere compresi fra
- b) Nessun oggetto può superare cm. 5 salvo la gronda, che tuttavia deve essere contenuta in cm. 30
- c) Il lato minimo non può essere inferiore a ml. 3.50
- d) La superficie in pianta deve essere uguale ad almeno un quindicesimo della superficie delle pareti
- e) Il fondo deve assere convenientemente pavimentato al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque piovane.
- f) L'apertura di comunicazione fra il fondo cavedo e il cortile e l'esterno del fabbricato deve essere libera o al più munita di inferriata, ed avere superficie pari ad almeno la metà della superficie in pianta del cavedio stesso.

Art. 59 - Allineamenti

In caso di costruzione, ricostruzione e notevole trasformazione di un edificio, il Comune ha facoltà di imporre la rettiffica di allineamenti tortuosi e l'allargamento di strettole, e ciò fino ad una profondità di ml. 3.00 dalla linea di fabbricazione e dalla recinzione esistente, o dal confine di proprietà.

er. en - idmitazione si poteri di derogo

I poteri di deroga limitati a casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico soro consentiti, purchè fatte salve le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1935 n. 1357.

L'autorizzazione è accordata dal Sindaco previa dell'occazione del Consiglio Comunale.

TITOLO IIIº

ATTHAZIONE DEL PIANO

CAPO I - ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 61 - Modalità di uttuazione del piano

Il P. di P. di attua secondo due modi: l'intervento urbanistico preventivo e l'intervento edilizio diretto.

L'intervento preventivo è richiesto nelle zone residenziali e industriali di espansione. In tutte le altre zone il piano si attua mediante l'intervento edilisio diretto.

Art. 62 - Intervento edilizio diretto

Nelle zone dove è previsto l'intervento edilizio diretto, l'edificazione nei singoli lotti è consentita dietro rilascio di licenza di costruzione, che è comunque e in ogni caso subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel succesivo triennio, o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.

urt. 53 - Intervento urbanistico preventivo

Nelle zone dove è previsto l'intervento urbanistico preventivo, la presentazione di un progetto edilizio è subordinata alla preventiva approvazione di un progetto urbanistico di dettaglio, consistente in piani di lottizzazione (aventi valore e contenuto tecnico di piani particolereggiati di iniziativa privata), riferiti ad
almeno una unità urbanistica individuata nelle
tavole di P. di F.

Le zone per le quali è d'obbligo l'intervento urbanistico preventivo sono quelle identificate nella tavola di azzonamento con la sigla "P.L."

art. 64 - Piani di lottizzasione

- a) Il piano di lottizzazione deve rispettare le destinazioni di zona indicata nelle tavole del P. di P. nonchè gli indici edilizi ed urbanistici e tutte le preserizioni previste per ciascuna sona delle presenti norme.
- b) Aree vincolate per opere di urbanizzazione secondaria (parchi, parcheggi, ces.)

Nel caso di lottizzazioni estese ad un comprensorio che includa aree vincolate per opere di urbanizzazione secondaria, il Comune, ferma restando le quantità di aree vincolate potrà, nell'ambito del comprensorio stesso, disporro la diversa ubicazione ed eventuale ripartiziona ai fini di una più razionalo ubicazione delle stesse.

e inoltre subordinata, in base alla begge 6 agosto 1967 n. 765, anche alla stipulazione fra il Comune e le proprietà Interessate, di una convenzione riguardante la cessione gratuita di aree per la urbanizzazione primaria e secondaria. I modi ed i tempi di attuazione e gli oneri a carico del lottizzante, per l'esceusione delle relative opere di urbanizzazione primaria o secondaria (in luogo delle quali ultime potranno richiedersi opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi) saranno pure definiti in apposita convenzione.

Art. 65 - Opere di urbanizzazione

- I° Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle previste dall'art. 4 della Legge 29/9/64 n. 847 ossia:
- a) strade residenziali
- b) Spazi li sosta o di parcheggio
- c) Fognature
- d) Rete idrica
- a) Rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas
- f) Pubblica illuminazione
- g) Spazi di verde attrezzato

IIº - Le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle prevista dall'art. 44 della Legge 22 ottobre 1971 m. 867 pasino

- a) Asili mido e secola materna
- b) Scuole dell'obbligo
- c) Marcati di quartiere
- d) Delegazioni comunali
- e) Chicoc ed altri edifici per usi religiosi
- f) Impiantl sportivi di quartiero
- g) Centri sociali ed attreszature culturali e gamitarie
- h) Area a verde di quartiere

metrica

a) Lotto minimo di intervento

Mella singole zone di espensione soggette a P.B.
è fissata la dimensione del lotto minimo di intervento per la lottizzazione di ares edificabili.
In casi particolari dove, a giudizio insindacabile del Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, si rende necessario aumentare
l'estensione del lotto di intervento per un migliore ordinamento urbanistico della sona, il
Sindaco potrà ordinare l'estensione a più lotti
della lottizzazione.

Il lotto minimo edificabile per la concessione di licenza edilizia è altresi fissato anche per alcuno zone dove è ammasso l'intervento edilizio diretto. In entrambi i modi di attuaziono del piano, la superficie minima di intervento (sm) fissula dalle presenti norme, può essere costituita anche da più proprietà, nel qual caso la concessione della autorizzazione alla lattizzazione
o della licenza di costruzione, sarà subordinata
alla stipula fra i proprietari interessati di
apposita convenzione da trascrivere alla conservatoria immobiliare.

h) Impermativa volumetrica

Il privato che intenda dara corso all'utilizzazione a fini edificatori dell'area di sua proprietà dovrà impegnarsi, con apponito atto, al rispetto delle prascrizioni volumetriche previste del
piano. La superficie utilizzata per la determinazione della volumetria costruibile, per effetto
dell'applicazione del parametro di densità edilizia previato di zona, non petrà essere usata per
successivi analoghi calcoli riguardanti ulteriori
edifici costruibili, anche se dovessero in tempi
successivi verificarsi eventuali parziali o totali trasferimenti di proprietà.

Il vincolo di cui trattasi verrà imposto all'area di portinonza della costruzione ed i volumi realizzati resteranno vincolati alla relativa superficie cas li consente; tale superficie octrà subire variazioni quantitative esclusivamente per

effetto di correlative modificazioni devute alla consistenza odilizia o variazioni degli indici di utilizzazione di zona.

L'impegnativa volumetries verrà definita parziale a totale in funzione della volumetrie realizzate parzialmente nel tempo rispetto a quelle totali realizzabili sull'area oggetto della domanda di edificazione e ciò, indipendentemente se trattasi di intervento diretto o preventivo.

In caso di intervento preventivo la somma di tutti i volumi realizzabili sui singoli lotti non potrà eccedero la volumetria possibila, determinata in funzione dell'applicazione dell'indice territoriale sulla superficie territoriale del comparto soggetto e lottizzazione.

Tale vincolo di costituirà mediante atto unilaterale, redatto in carta legale, debitamente registrato e trascritto a favore del Comune nei Registri Immobiliari e dovrà essero corredato dai
sottoelencati elaborati grafici, facenti parte
integrante dell'atto medasimo, debitamente quotati e contenenti tutti quegli elementi che permettane una inequivocabile identificazione dell'arca
di intervento:

a) Planimetria nel rapporto 1:500 in cui dovranno essere riportati dati catastali della proprietà a tutti i parametri di utilizzazione attribuiti alla zone dal vigente strumento urbanistico.

- b) Planimetria nel rapporto 1:200 sulla quale dovranzo essere evidenziato con opportune colorazioni e quote:
 - L'area occupata dalla erigenda costruzione, sue dimensioni plunimetriche e relativa altezza di pregetto.
 - L'area vincolata alla costruzione medesima per effetto del costituendo vincolo.
 - 3) L'eventuale area libera residum.

Al fine di esercitare un adeguato controllo delle volumetrie realizzato e delle relative aree ad
esse assoggettato, a sura dell'Amministrazione Comunale, verranno riportati, su di un apposito registro corredato di planimetria, gli estreni degli
atti costituenti vincolo e la delimitazione grafica dei vincali stessi. Tale documentazione sarà
tenuta a disposizione e potrà essere consultata
dagli eventuali interessati all'acquisto parziale
o totale delle proprietà immobiliari.

Art. 67 - Destinazione d'uso

La destinazione d'use del sucli e dei fabbricati
deve essere indicata nei progetti di intervento
edilizio diretto come in quelli per l'intervento urbanistico proventivo, in base alla prescrizione degli articoli precedenti. Qualunque camblamento sila dostinazione di uso è subordinato
alla autorizzazione della variante da parte del
Comune.

met. 68 - Semplessi produttivi esittenti in zone classificate residenziali

M' ammesen la lors conservazione sempre che non arrechine melestia e disturbo alle zone circostanti per esclazioni o rumori.

E' purs ammesso l'ampliamente una tantum delle strutture esistenti entre il limite del 20% della cubatura ivi insediata.

Sard simesso il loro ampliamento una tantum nelle proporzione del 20% della cubatura esistente. Conservando l'altezza esistente od in caso di sopralzo mantenendo l'altezza massima prevista per tale zona.

DAFO II° - LOPTIZZAZIOEK DI ARME A SCOPO EDIFICATORIO

art. 70 - Domanda di lottizzazione e locumenti o correde

Il proprietario che intende lottizzare aree a sco-

po edificatorio dovrà presentare all'Ufficio
Tosnico Comunale apposita damanda in carta da
bollo, divetta al Sindaco. Qualera l'area da lotizzare appartenga a più propriatari, essi devono unire alla domanda, oltre agli altri documenti di rito, un atto notorile nel quale dichiarino
il loro consenso ulla lottizzazione e si impegnino a sostenere gli oneri relativi in solido fra
loro.

Le domanda deve essere corredata dulla seguente documentazione:

- 1) Rilievo planimetrico e altimetrico del terreno in scala 1:500 c 1:200
- 2) Planimetria di progetto in scala 1:500 e 1:200
- 3) Schemi planimetrici in scala 1:500 e 1:200 delle Topere di urbanizzazione primaria (strude, spazi di sosta o di parcheggio, fognatura, asquedatto, rete di illuminazione, distribuzione dell'energia elettrica e del gas, spazi di verde attrezzato), con l'indicazione dei rispettivi allaccismenti alle reti di distribuzione esintenti.
- 4) Pabella dei dati di progetto, mella quale devono ossere indicati: la superficie totalo, le supertici corrispondenti alle varie destinazioni d'uso
 e le relative percentuali, il volume edificabile,
 il rapporte di copertura di ogni singele lotto e
 gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria.
- 5) Norme di attuazione contenenti prescrizioni sui materiali di rivestimento, sui tipi di copertura,

aui tipi di recinzioni, sulle essenze arboree da impiantare nelle arec verdi, ecc. Tali prescrizioni dovranno essere sufficienti a delineare il carattere uniforme ed armonico dell'insediamento proposto.

- 6) Relazione illustrativa del progetto, contenento l'inserimento della lottizzazione nello state di fatto e nelle provisioni urbanistiche ec un programma di attuazione coordinata degli edifici e della opere di urbaniszazione.
- 7) Estratto e certificato catastale dei terreni inclusi nella lettissazione.
- 6) Planimetric su base catastale, in scala 1:2000 riportante i limiti delle proprietà, nonchè le destinazioni d'uso del suolo previsto del P. di F.

9)Proposta di convensions

Qualcra il progetto di lettimmenione preveda su alcuni lotti indici di fabbricabilità fondiaria superiore a 3.00 mc/mq. e altezze superiori a ml. 15.00, la documentazione suddetta dovrà essere integrata dai seguenti elaborati:

- a) Profili altimetrici dei fabbricati in scala 1:500 o 1:200
- b) Sohemi planimetrici in scala 1:200 dei tipi edili previsti dal progetto

La presentazione degli elaborati di cui ai precedenti punti a e b può essere richiesta al Sindaco anche in ogni altro caso. Putti i documenti a corredo debbono essere firmani dal tecnico e dai tecnici che li hanno redatti.

Art. 71 - Proposta di convensione

La proposta di convenzione deve prevedora:

- u) La cominne gratulte delle arme novorrenti per le opere di drominsazione primuria e per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui all'articolo seguente.
- b) L'assunzione a carico del proprietario degli uneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, o di una quota parte delle opere di urbarizzazione secondaria o, in alternativa, di quelle necessarie per allacciare la sona interessata ai servisi pubblici. La quota à determinata in proporzione alla entità ed alle caratteristiche degli insediementi e delle lottizzazioni.
- c) Il termine, non superiore ai 10 anni, entro 11 quale deve essers ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e decendaria della lottiszazione.
- c) Trimpegno ad effettuare, a titolo di sumione, un versumento in denare e mediante polizza fideiussoria, presso il Tesoriere Comunale, vincolato a favore del Comune, per un valore pard al 50% del casto presunto delle opere di urbanizzazione.
- a) D'impogno ud eseguiro a propria cura a spesa Le opere di urbanizzazione primaria, e, su richiestr col Comune, quelle di urbanizzazione seconda-

ria o quelle per l'allacciemento ai pubblici servizi.

f) Il rimborso delle spese di progettazione per le lottizzazioni compilate d'ufficio si sensi dell'art. 72 delle presenti norme.

Art. 72 - Oneri sostitutivi della cessione delle aree e della esecuzione delle opere per l'urbanizzazione secondaria

Il Comune può convenire che, in luogo della cessione di arce per l'urbanizzazione secondaria,
il proprietario o i proprietari versino una somma corrispondente al valore delle arce stesse,
in tutti quei casi in cui la cessione dia luogo
ad inconvenienti per il Comune.
Di conseguenza, nel caso di cui al comma precedente il proprietario deve versare la somma corrispondente alla quota degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria oppure la
somma corrispondente alla quota parte degli oneri relativi alle opere necessarie per allacciare
la zona ai pubblici servizi.

Art. 73 - Validità dell'autorizzazione per le lottizzazioni L'autorizzazione per la lottizzazione ha la validità messima di 10 (disci) anni.

oubblic Hervisi - Progetti - Becommento el trolli

La opere di urbaniamentone princato e secondario a di allacciamenta di pubblici servizi sono tutte qualle previnte dell'ort. 55 delle presenti
dorne. Gli affici e servizi comunali posesno,
in ogni fone di esecusione fei lavori, effettusre visite di controllo per accertarne la buona
esecusione e la confermità ai progetti esecutivi,
che dovranno regolarmente essere autorissati.

- Qualora, scaduto il termine di validità dell'autorizzazione a lottizzare, l'importo della opere
 di urbanizzazione complessivamente oseguita risulti inferiore all'80% di quella complessivamente
 previsto, il propiretario perco il diritto alla
 restituzione della causione.
- Art. 76 Svincole della causione o garanzia della esecusione

 he delle opere di urbanizzazione

 Lo svincolo della causione può avvenira su autorizzazione del Sindaco e nella misura del 60% nolo dope il favorevole collande di opere corrispondenti ad un importe almeno pari all'80% del totale
 previsto per tutte le opere di urbanizzazione convenzionate.

 Il restante 40% cella causione viene svincolato,
 sempre su autorizzazione del Sindaco, a totale ul-

timagiane e favorevolo collaudo di tutte le opere previste. I collaudi di cui sopre seranno cacguiti a cura e spese del Comune.

277 - Compilazione d'ufficio dei progetti di lottissazione

Indipendentemente dalla superficie minima fissata dal presente Regolemento, ai fini di un più ordinato impianto di urbanizzazione, il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree comprese nelle zone soggette ad intervento urbanistico preventivo, a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono il Sindaco provvede alla compilazione d'ufficio. Il propotto di lottisazione, una volta approvato, è notificato in via emministrativa di proprietari delle aree interessate con invito a dichiarare, entre 30 (trenta) giorni dalla notifica, prorogabili a domanda degli interessati, se l'accettino e intendano attunrlo; ove i proprietari intendano attuarlo, il Comune ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle eventuali richieste degli interessati.

In caso contrario il Comune ha facoltà di procedere all'espropriazione delle aree.

Le disposizioni di cui ni precedenti commi si applicano anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichierato di aderire, non presentino il progetto di lottizzazione entro il termine assegnato, o lo presentino incompleto degli elaborati, indicati dell'art. 70 della presenti norme, oppure lo presentino con previsioni difformi rispetto alle norme ed alle indicazioni grafiche del Programma di fabbricazione.

Art. 78 - Norme per la disciplina del commercio

Si richiamano le disposizioni della legge 11 giugno 1971 n. 426 con particolare riguardo degli art. 11-12-13-14.

Wel caso di insediamento di centri di vendita, grandi magazzini o supermercati dovranno essere previsti adeguati spazi di sosta per gli autovei-coli in aggiunta a quelli fissati dal D.M. 2/4/68 per edifici di abitazioni. La misura di tali parcheggi è quella indicata nello specchietto rias-sunto al termine dell'articolo 82 del presente regolamento (15 mg. ogni 10 me. di costrusione).

Art. 79 - Norme sulle caratteristiche dei fabrricati di lusso Si richiamano i disposti dell'art. 11 del D.M. 2/8/1969 riguardanti le caratteristiche delle abitazioni di lusso.

OLCTIT

ZCNIZZAZIONE

CAPO I - DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

Art. 80 - Zone omogenee

In applicazione si disposti della Legge 6/8/67 n. 765 e del D.M. 2/4/68 il territorio del Comune è stato suddiviso in zone emogenee che sono le seguenti:

- 1) Vecchio centro o centro storico (sons A)
- Zone residenziali di completamento o di espansione (zono C)
- Zone produttive artigianali e minerarie di completamento (zone D1 - D2)
- 4) Zone rurali (Zone E)
- 5) Zone con vincoli o destinazioni speciali (zone F)

Tali zone indipendentemente della loro destinazione di uso, si differenziano tra loro per la modalità di applicazione del piano, accondo quanto è stato precisato dall'art. 61 del presente Regolamento.

Art. 21 - Zonizzazione del territorio

In base alla destinazione d'uso ed alla applicazione degli indici urbanistici nel programma di fabbricazione annesso al presente regolamento, le varie zone sono state classificate come segue:

1) Zone pubbliche o di interesse generale

- = Zone destinate alla viabilità
- = Zone di parcheggio
- = Zone a verde pubblico
- = Zone sportive
- = Zone per athrezzature urbane (edifici comunali, scolastici, di culto, servizi per l'industria, ecc.)

2) Zone residenziali

- = Zone storiche (A)
- = Zone residenziali di completamento (C)
 - semintensive (C)
 - estensive (C)
 - rade (C)
- = Zone residenziali di espansione
 - edilizia economico e popolare (C)
 - semintensiva (C)
 - estensive (C)
 - rada (c)

3) Zone produttive

= Zone produttive di completamento

- artigianali (D1)
- mineraria (D2)
- = Rurali (E)

4) Zone a vincolo speciale

- = A vincolo cimiteriale
- = Zone di rispetto stradale
- = Panoramica

CAPO II° - ZONE DI USO PUBELICO C DI INTERESSE GENERALE

Art. 82 - Zone destinate alla viabilità

L'indicazione delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi ha valore di massima fino alla redazione del progetto dell'opera.

Le strade sono classificate come segue:

a) Strade principali con funzione regionale ed intercomunale.

Sono accessibili soltanto attraverso i modi indicati nella tavola di P. di P. o attraverso eventuali nuove immissioni di strade secondarie purchè distanti non meno di 300 metri dagli accessi previsti dal P. di P.

Gli accessi preesistenti e non confermati dovranno essere soppressi. le strade appartenenti a questa categoria sono le seguenti:

- Strada Provinciale collegante Carvico-Brivio
- Strada Provinciale di circonvallazione prevista dal P. di F.
- Strada Provinciale per Imbersago.
- b) Strade locali o di quartiere con funzione prevalentemente urbana od agricola che sono accessibili anche dai lotti in qualunque modo mediante normali immissioni.

La sezione minima da recinzione a recinzione per le nuove strade di questo tipo non potrà essere inferiore a ml. 7 salvo eventuale indicazione grafica diversa dal modulo risultante dalle tavole del P. d. P.

c)Arco vincolate per la realizzazione di nuove strade, all'ampliamento o rettifiche di all'ineamenti per quello coistenti.

Sulle aree indicate nella tavola di azzonamento, è vietata ogni nuova contruzione nonchè l'ampliamento di quelle esistenti.

Art. 83 - Spazi di sosta e parcheggio



a) Per le zone anggette a PL.

Gli spazi di sosta e parcheggio vanno

previsti secondo la destinazione d'uno degli edifici nella quantità specificata nella seguente tabella, come apere di urbanizzazione primaria e dovranno essere ubicati marginalmente alle sedi viarie, calcelati in rapporte alla subatura ovvero
dimensionati in termini percentuali sulla superficie fondiaria.

Le aree di parcheggio indicate graficamente nelle tavole di P. di F. sono dimensionate in maniera da noddisfare ai rapporti minimi prescritti dal D.I. 2/4/68.

PARCHEGOT DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PER LE ZONE SOGGETTE A PIANO DI LOTTIZZAZIONE

Tipo di edificio	Spazi di sosta e par cheggio	
	mq.100 me.	% Sf
- Edifici d'abitazione in sone residenziali	2,50	
- Cinema, teatri, grandi magaz- zini, supermercati, implanti sportivi coperti	15.00	
- Ospedali, case di cura, ambula- turi pubblici, uffici pubblici e privati	7.00	
- Edifici artigianali o industriali		5%
- Impianti sportivi		15%

Le aree posì calcolate si riferiscono agli effettivi spazi di sosta; oltre a questi vanno previsti
gli spazi necessari per la sosta degli autoveicoli (1 mc, ogni 20 me. di voluna edificati).

I parcheggi potranno essere ricavati nelle costruzioni stesse, ovvero in aree enterne di pertinenza
dell'edificio oppure promiscuamente ed anche su
aree che non facciano parte del lotto, purchè siano asservite all'edificio con vincolo permanente
di destinazione a parcheggio, a mezzo di atto da
trascriversi a cura del proprietario.

b) Zone di completamento non soggette a P.L.


Per gli edifici residenziali sono prescritti i soli parcheggi annessi alle costruzioni nella misura di 1 mq. ogni 20 mc. di volume abitabile (art. 41 sexies L.U. n. 765 del 7/8/1967).

Per edifici commerciali, locali di svago, di pubblica adunanza o destinati ad attività collettive, le licenze di costruzione verranno subordinate alla possibilità di creare parcheggi primari nella misura indicata nella tabella di cui al paragrafo a). Tali parcheggi potranno essere ricavati anche su aree non contigue alla costruzione vincolato mediante atto registrato a tale destinazione.

art. 84 - Zone a verde pubblico

Le zons a verde pubblico sono destinate alla creazione ed alla conservazione di parchi urbani e di quartiere. In queste zone sono consentite unicamente costruzioni che integrano la destinazione della zona e cioè attrezzature per il gioco dei bambini, chioschi, o simili di proprietà comunale.


Art. 85 - Zone sportive



In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:

- 1) If = 1.5 me/mg.
- 2) Parcheggi di urbanizzazione primaria come art. 83
- 3) H = mt. 10.00
- 4) Distanza minima del ciglio stradale mt. 5.00 (salvo i disposti dell'art. 43)
- 5) Distanza minima dai fabbricati mt. 10.00 (salvo i disposti degli art. 42-44)

1-1.86 - Zone per attrezzature urbane



sanitarie, amministrative, attrezzature fluviali e di servizio.

In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:

1) If = 2.50 mc/mq.

- 3) H = mt. 10.50
- 4) D = 0.50 dal confine atradale
- 5) Distanza minima del confine di proprietà mt. 5.00
- 6) Distanza minima del ciglio stradale mt. 5.00
- 7) Distanza minima tra i faboricati mt. 10.00 (salvo i disposti degli art. 42 e 44)

Nel caso di realizzazione delle attrezzature da parte di privati, i proprietari dovranno cedere al Comune le aree relative alla urbanizzazione primaria.

Per ottenre la licenza di costruziono, le aree in oggetto dovranno essere cotate di urbanizzazione primaria ai sensi del precedente articolo 62.

CAPC IIIº

ZONE RESIDENZIALI

Art. 87 - Zone residenziali

Le zone residenziali sono destinato provalentemente alla residenza.

In esse potranno altresì essere consentiti:

- 1) Negozi e botteghe
- 2) Studi professionali e commerciali
- 3) Banche ed uffici in genere

- 5) Teatri, einematografi, luoghi di svago
- 6) Laboratori artigianali di servizio -
- 7) Autorimesso private e pubbliche o stazioni di servizio...

De tali zone sono invece ecclusi:

- 1) Casermo ed istituti di pena
- 2) Industrie ed officine
- Laboratori artigianali di produzione e comunque molesti
- 4) Macelli
- 5) Stalle, scuderie e simili
- 6) Ospedali e sanatori
- Ogni altra attività che risulti, a parere dell'Amministrazione, incompatibile con il carattere della zona.

Le aree scoperte di clascun edificio debbono essere attrezzato a verde.

Le zone residenziali si dividono in zone storiche, di completamento e di espansione.

*ct. 88 - Zona storica

La destinazione di tale zone è quella previnta dall'art. 87 delle presenti norme.

I fabbricati compresi nella zona storica si divisono in due categorie:



a) <u>Edifici di valore storico</u> che sono soggetti a restauro conscrvativo nel

quadro delle indicazioni della Legge 1 giugno 1939 n. 1089 sulla tutela delle case, di interesse artistico o storico.

I fabbricati che rientrano in tali categorie sono stati contraddistinti con apposito simbolo, secondo le prescrizioni della Sopraintendenza ai Monumenti per la Lombardia, sono i seguenti:

- Chiesa Parrocchiale
- Ex Chiesa S. Andrea
- Chiesetta S. Martino in via Tedolda
- Chiesetta S. Zeno in via S. Zenone
- Chiesetta degli Alpini in località Tassodino
- Chicoctta S. Ciovenni in via S. Giovanni
- Chicactta 3. Bernardino in contrada Valle
- Nucleo della Rossera
- Fabbricati prospicenti il cortile al mappale 1550 in via Robasacchi
- Pabbricato al mappale 758-760 Vice 5 Carlo
- Edificio prospicente la via Cuna ai mappali 968-964-606 e annessi
- Edificio denominato Porre sito nel vecchio centro di Villa d'Adda Alta
- Pabbricato al mappale 444 sito in via Vestobbio
- Nucleo di l'abbricati ai mappali 1184 sito tra le vie S. Zenone e Strada Provinciale.

Per i fabbricati appartenenti a tale categoria è pertanto ammesso unicamente il restauro conservativo con le limitazioni qui di seguito prescritte:

= Per le operazioni di risanamento conservativo ed

altre trasformazioni conservative, le densità
edilizie di zona e fondiarie non debbono superare quelle pressistenti computate senza tenere conto delle soprastrutture di epoca recente prive di
valore storico artistico (D.I. 2/4/1968 art. 7/1)

= Per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezzo degli edifici preesistenti, computate senza tenere conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture (D.I. 2/4/1968 cut. 8/1).

b) Fabbricati privi ĉi valore storico

E' ammessa la lore ristrutturazione od anche la completa demolizione e rifacimento sotto l'osservanza delle norme che seguono:

Ristrutturazione

- = Dovranno essere conservati i volumi preesistenti e le altezze preesistenti
- = Le caratteristiche architettoniche dovranno rispettare quello dell'ambiente circostante
- = Le coperture di tetto dovranno essere realizzate in tegole a canale con inclinazione non superiore al 35%

Muove costruzioni

= Per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare 1/2 della densità fondiaria media della zona ed in nessun case 1 2,50 me/mq.

- = Per eventuali nuove costruzioni o trasformazioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circontanti di valore storico od artistico, con tolleranza del 5%
- = Il rapporto di copertura (per nuove costruzioni) non deve superare il 50% dell'area fondiaria.
- = La distanza delle costruzioni esistenti non deve essere inferiore a ml. 10.00 salvo il caso di costruzioni in aderenza.
- = Parcheggi inerenti alle costruzioni 1 mg. per ogni 20 mg. di volume abitabile.

NORME ESTETICHE

Per salvaguardare le attuali caratteristiche ambientali gli edifici da ristrutturare e ricostruire, atte ud osservare le norme estetiche più avanti precisate dovranno di massima sorgere in serie continua lungo le strade; le piazze e gli altri spazi pubblici.

a) L'Amministrazione Comunale potrà concedere limitate maggiorazioni di volume solo per finalità estetiche (regolarizzazioni e completamento della cortina) igieniche (creazione di servizi igienici) o funzionali (autorimesse, locali di servizio) contro pagamento di congrui contributi urbanizzativi e perequativi.

h) Nei casi di ricostruzione, i tipi edilizi debbono essere analogni a quelli prevalenti del nucleo storico.

Le facciate degli edifici debbono essere finite con intonaco, tinteggiato con i colori ricorrenti del posto (giallo Farma, giallo Milano, terra di Siena ecc.) evitando ogni colore dissonante (bianco, verde, rosso, azzurro ecc.)

I' ammessa la muratura di mattoni a vista tipo paramano, sono esclusi però i rivestimenti di qualsiasi tipo (tesserine, quadrotti, mosaico, marmo ecc.) le soccolature possono essere anche di beola o di granito grezzo.

Gli edifici debbono avere la copertura a falda, con tegole del luogo (coppi o marsiglicai); sono vietati le mansarde e gli arretramenti.

I pluviali qualora lasciati in vista, non pessono essere realizzati in polivinile eternit o simili.

Le finestre debbono avere i davanzali in pictra, eventuali spallette e cappelli debbono essere realizzati anch'essi in pietra grezza.

<u>I balconi</u> possono avere la soletta in pietra o in c.a. purchè di coigno speasore (max cN. 15); non sono ammesse solette sporgenti più di 90 cm.; sono escluse le ringhiere con pannellature in vetro, eternit ecc.

I serramenti di finestre e porte finestre debbono avere forma allungata ed essere prevalentemente di legno; i cerramenti metallici debbono essere verniciati.

I serramenti esterni debbono essere di tipo tradizionale evitando l'uso delle tapparelle in legno o plastica.

Le vetrine dei negozi possono essere realizzate in lamiera verniciata e protette con serrande metalliche a maglia: non sono consentiti i serramenti di alluminio anodizzato.

Le insegne, luminose e non , debbono essere consone al carattere della zona, sono victate le insegne lampaggianti.

L'amministrazione comunale potrà imporre ulteriori
e speciali vincoli per quanto riguarda la disposizione planimetrica, la volumetria ed il carattere
architettonico degli edifici sia da modificare che di
nuova costruzione che interessino particolari piazzo
o strade o si trovino in vicinanza di edifici di interesse per la collettività o di pregio artistico,
storico o ambientale.

Il rilasoio delle licenze edilizie nell'ambito del centro storico è subordinato:

a) Al solo parere del Sindaco, sentita la Commissiono edilizia comunale per le operazioni di ristrutturazione interna e piccole modifiche esterne. b) Al parere della Sopraintendenza ai Monumenti per le operazioni di demolizione e rifacimento, nuove costruzioni e sostanziali rifacimenti delle facciate esterne.


1rt. 89 - Zone residenziali di completamento

La destinazione d'uso di tali zone è quella prevista dall'art. 87 delle presenti norme.

Per ottenere la licenza di costruzione, le aree
in oggetto dovranno cancre dotate di opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 65.

In tali zone il piano si attua per intervento edilisio diretto, applicando gli indici ed i criteri
di seguito specificati:

A) Zona semintensiva di completamento (sona C)



Costruzioni solo a blocco aperto.

- If = indice fondiario 2.50 mc/mq.
- 2) Q = rapporto di copertura 1/3
- 3) H = altezza massima 12.00 (3 piani fuori terra)
- 4) Parcheggi inerenti alle costruzioni 1 mq. ogni 20 mc. di costruzione abitabile.
- 5) Distanza dai confini stradali mt. 5.00 salvo i disposti degli art. 43-44
- 6) Distanza dai confini di proprietà mt. 5.00 salvo i disposti degli art. 43-44
- Distanza tra i fabbricati mt. 10.00 salvo i disposti degli articoli 43-45

Non sono ammessi cavedi e chiostrine.

Nel caso in cui sulle aree contigue esistano costruzioni erette a linea di confine, sarà consentito costruire in aderenza alle medesime, fino all'altezza massima prevista in zona, indipendentemente dall'altezza delle costruzioni esistenti.

b) Zona estensiva di completamento (zona C)



Costruzioni solo a blocco aperto

- If = indice fundiario 0.90 mc/mq.
- 2) Q = rapporto di copertura 1/5
- 3) H=altezza massima 8.00 (2 piani fuori terra)
- 4) Parcheggio inerente alle costruzioni 1 mq. ogni 20 mc. di costruzione abitabile
- Distanza dai confini stradali mt. 5.00 salvo i disposti degli art. 43-44
- 6) Distanza dai confini di proprietà mt. 5.00 salvo i disposti degli art. 43-44
- Distanza tra i fabbricati mt. 10.00 salvo i disposti degli art. 43-45

Non sono ammessi cortili chiusi, cavedi o chiestrine;

c) Zona rada di completamento (C)



Costruzioni solo a blocco aperto.

- 1) If = indice fondiario 0.40 mc/mq.
- 2) Q = rapporto di copertura 1/10
- 3) H = altezza massima mt. 6.00 (1 piano abitabile fuori terra)
- Parcheggi inerenti alle costruzioni 1 mq. ogni
 mc. di costruzione abitabile.

- 5) D = Indice di distacco 1.00 dal confine di proprietà
- 6) Distanza dal confine stradule mt. 5.00 salvo i disposti degli articoli 43-44 del presente regolamento.
- 7) Distanza dai confini 5.00, salvo i disposti degli articoli 43 e 45
- Distanza tra i fabbricati mt. 10.00, salvo i disposti degli art. 43 e 45

Mon sono ammessi cortili chiusi, cavedi o chiostrine.

Art. 90 - Zone residenziali di espansione (soggette a P.L.)

La destinazione d'uso di tali zone è quella prevista dall'art. 87 delle presenti norme.

Per ottenere la licenza di contruzione le aree in oggetto, dovranno essere lottizate e dotate di opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'articolo 65 del presente regolamento.

Il lotto minimo di intervento viene fissato in mq. 8.000, salvo i disposti contenuti nell'articolo 66

a) Zona semintensiva di espansione (zona C)


Costruzioni a blocco aperto
Divieto di fabbricati accessori.

- 1) It = indice territorials 2.50 mc/mq.
- 2) Q = rapporto di copertura 1/3
- 3) H = altezsa mt. 12.00 (3 piani abitabili fuori terra)

- 5) = Indice di distacco 0.50 dal confine di proprietà
- 6) Distanza dal confine stradale mt. 5.00 salvo i disposti degli art. 43 e 44 del presente regolamento.
- 7) Distanza dai confini di proprietà mt. 5.00 salvo i disposti degli art. 43 e 45
- B) Distanza tra le costruzioni mt. 10.00salvo i disposti degli art. 43 e 45

Non sono ammessi cortili chiusi, cavedi o chiostrine.


b) Zone per l'edilizia economica e populare (zona C)



- 1) It = Indice territoriale medio 2.00 me/mq.
- 2) Q = rapporto di copertura 1/3
- 5) E = altezza mt. 12.00 (4 plani abitabili fuori terra)
- Parcheggi inerenti alle costruzioni 1 mq/20 mc.
 di costruzione abitabile.
- 5) D = indice di distacco 0.50
- 6) Distanza del confine stradale mt. 5.00 salvo i disposti degli art. 45-44 del presente regolamento
- 7) Distanza dai confini di proprietà mt. 5.00 salvo i disposti degli art. 43 e 45
- 8) Distanza tra le costruzioni mt. 10.00 salvo 1 disposti degli art. 43 e 45

Non sono ammessi cortili chiusi, cavedi o chiostrine.

C) Zona estensiva di espensione



Costruzioni a blocco aperto. Divieto di fabbricati accessori.

- 1) It = indice territoriale 0.90 mc/mq.
- 2) Q = rapporto di copertura 1/5
- 3) H = altezza mt. 8.00 (due piani abitabili fuori terra)
- Parcheggi inerenti alla costruzione 1 mq/20 mc.
 di costruzione abitabile.
- 5) D = indice di distacco 0.50 dal confine di proprietà
- 6) Distanza dal confine stradale mt. 5.00 salvo i disposti degli articoli 43-44 del presente regolamento.
- Distanza dai confini di proprietà mt. 5.00 sulvo disposti degli art. 43 e45
- Distanza tra le costruzioni mt. 10.00 salvo i disposti degli art. 43 e 45.

Non sono ammessi cortili chiusi, cavedi o chiostrine.

d) Zona rada di espansione (zona C)



Costruzione a blocco aperto.

Divicto di fabbricati accessori

1) Indice territoriale 0.40

- 2) Q = rapporto di copertura 1/10
- 3) H = altezza mt. 6.00 (1 piano abitabile fuori terra)
- Farcheggi inerenti alle costruzioni 1 mq/20 me. di costruzione abitabile.
- 5) D = indice di distacco 1.00
- 6) Distanza del confine atradale mt. 5.00 selvo i disposti degli art. 43-44 del presente regolamento.
- Distanza dai confini di proprietà mt. 5.00 salvo 1 disposti degli art. 43 e 45
- 8) Distanza tra le costruzioni mt. 10.00 salvo i disposti degli art. 43 e 45.

Non sono ammessi cortili chiusi, cavedi e chiostrine.

CAPO IV - ZONE PRODUTTIVE

Art. 91 - Zone produttive

Le zone produttive sone destinate ad edifici ed attrezzature per l'attività artigianale, commerciale e mineraria. E' consentita inoltre la installazione di laboratori di ricerca ed analisi, magazzini, depositi, silos, autorimesse, uffici e mostre connessi all'attività di produzione, nonchè l'edificazione di abitazioni per il titolare,

e il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti.

Da tali zone potramno essere escluse quelle attività ene ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, dovessero, per qualsivoglia motivo, recare
molestia o danno agli insediamenti vicini di qualunque natura.

In tali casi, l'Amministrazione potrà anche imporre l'osservanza di particolari distanchi dagli insediamenti circostanti e dalle strade.

- Per tutti gli edifici di tipo industriale non sono consentiti in ogni caso, gli scarichi nella fognatura, canali o corsi d'acqua in genere, sensa preventiva depurazione secondo disposizioni che saranno di volta in volta impartite dall'Ufficiale sanitario in relazione alla composizione chimica ed organica delle acque stesse, tenuto conto delle leggi e dei regolamenti igienico - sanitari vigenti.

Le zone produttive sono classificate come segue:

- a) Zono artigianali esistenti o di completamento (D1)
- b) Zone minerarie (D2)

1) Zone produttive di completamento

In tall zone il piano si applica per intervento edilizio diretto.

Fer ottenere la licenza edilizia di costruzione le arce in oggetto dovranno essere dotate di opere di urbanizzazione primaria al sensi dell'art. 65.

- a) Zone artigianali esistenti o di completamento (D1)
- costruzioni solo a biocco aperto.
- 1) If = indice fondiarlo 2.50 me/mq.
- 2) Q = rapporto di copertura 1/2
- 3) H = alterza massima mt. 10.00
- Parcheggi increnti alle costruzioni 1 mg/20 mo. di costruzione edificabile.
- 5) D = indice di distacco 0.50
- 6) Distanza minima dal ciglio strada mt. 5.00 salvo i disposti degli art. 43-44
- 7) Distanza minima dai confini di proprietà mt. 5.00 salvo i disposti degli art. 43-45
- 8) Distanza minima tra le contruzioni anche sulla medesima propriatà mt. 10.00 salvi i disposti degli art. 43 e 45

Non sono ammessi cortili chiusi, cavedi o chiostrine In tali zone è consentita l'utilizzazione di 1/10 della volumetria totale cdificabile per la realizzazione di costruzioni residenziali.

b) Zona wineraria (D2)

Zona destinata alla estrazione mineraria e costruzioni destinate esclusivamente all'industria estrattiva con i seguenti indici di fabbricabilità:

- Volumetria ammissibile 0.5 mc/mq.
- Altezza in relazione alle esigenze

- L'eventuale apertura di nuove cave è tassativamente vietata al di fuori del confine della zona
mineraria, mentre all'interno della stessa è subordinata al preventivo nulla osta della Sopraintendenza ai Monumenti ed a quella dell'autorità comunale.

ert. 92 - Zone rarali (E)

Te zone rurali sono destinate prevalentemente all'esercizio delle attività direttamente e indirettamente connesse con l'agricoltura.

In tali zone sono consentite:

- 1) Le abitazioni ed 1 fabbricati al servizio della residenza.
- Fabbricati rurali quali stalle, silos, ricoveri per macchine agricolo ecc.
- 3) Contrazioni destinate alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'esercizio di macchine agricole nonchè agli allevamenti industriali
- 4) Costruzioni per industrie di prima e seconda classe escluse dalle zone industriali.
 Per queste zone è previsto l'intervento edilizio diretto applicando i seguenti parametri:
- a) Per le abitazioni e servizi connessi di cui al par. 1

- = altezza massima assoluta mt. 9,00 e la media delle quattro fronti non superiore a mt. 6.00
- = distanza dal confine ml. 5.00 e tra le costruzioni mt. 10.00
- b) Per 1 fabbricati rurali di cui al precedente comma 2
- = Volumetria max costruibile 0.05 mc/mq.
- = Altezza in relazione alle esigenze
- = Distanza minima cai confini di proprietà e dai fabbricati esistenti ml. 10.00
- c) Per costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'esercizio
 di macchine agricole ecc. di cui al precedente
 comma 3
- = Volumetria ammissibile 0.2 mc/mq.
- = altezza in relazione alle esigenze
- = ĉistanza dal confine di proprietà e dai fabbricati esistenti ml. 10.00

d) Per industrie nocive

Valgono I medesimi indici di cui al punto C) che precede con le seguenti prescrizioni integrative: Gli edifici destinati ad attività industriali nocive devono essere ubicati a non meno di ml. 500 dal limite del più vicino abitato; a non meno di ml. 150

dagli altri edifici aventi diversa destinazione e

di ml. 50 dalle atrade statali provinciali esistenti o previste nel programma di fabbricazione. Per tutte le costruzioni la distanza dai sigli delle strade prevista dal P.P. e dalle strade statali, provinciali, comunali è fissata in un minimo di ml. 20.00 salvo le maggiorazioni derivanti dall'applicazione dei disposti del D.M. 1/4/68 o dai grafici del Pieno di uzzonamento.

e) Faboricati esistenti

Per i fabbricati esistenti alia data di adozione del P.F. sono consentiti una tantum ampliamenti nella misura del 10% del volume attuale.

Per tutti gli edifici non residenziali non sono in ogni caso consentiti scarichi nei canali e porsi d'acqua in genere, senza preventiva depurazione e secondo le disposizioni che verranno di volta in volta impartite dall'ufficio sanitario in relazione alla composizione chimica ed organica delle acque stesse tenuto conto delle leggi e regolamenti igienico sanitari vigenti.

f) Zone soggette a vincolo idrogeologico del Ministero Agricoltura e Foreste. Tali zone (indicate sulla tavola n. 4) oltre alle norme stabilite nel presente regolamento, sono soggette anche alla regolamentazione prescritta dal succitatowincolo idrogeologico
del Ministero Agricoltura e Foreste.

CAPO V° - ZONE A VINCOLO SPECIALE

Art. 93 - Zone speciali

a) Zone a vincolo cimiteriale

La zone a vinculu cimiteriale è de-

e alle relative aree di rispetto vincolate non acdifficandi.

Nelle zone di rispetto sono consentite varianti e piocole contruzioni (chiostri) per la verdita di fiori coc. (vedi Decreto Prefettizio n. 48890/2/15 del 21/2/64).

b) Zone di rispetto stradale

Le aree di rispetto stradale sono destinate alla protezione della rete stra-

dele emistente e di nuova istituzione previste dal P.F.

Su tali arec è victota ogni nuova costruzione nonchè l'ampliamento di quelle esistenti.

Vi è ammessa la costruzione di ocere di recinzione delle aree stesse.

Le arce di rispetto stradale si calcolano ai fini della edificabilità.

c) Zone panoramiche

Nelle zono panoromiche è victata qualsizoi tipo di costruzione ed è imposto il mantenimento dell'ambiente naturale circostante

esisterte.

TITOTO Yº

Art. 94 - Arec scoperte

L'utilizzazione delle area scoperte dova prevedere la messa a dimora di alberature ad alto fuoto, le zone prative, quelle inghisiate, lastricate e destinata ad attrezzature, giochi ecc. Dev'essere previata anche adeguata illuminazione artificiale ove esse siano liberamente accessibili al pubblico.

Art. 95 - Strade locali

Le strade locali, esistenti nelle sone di completamento al momento dell'adozione del P. di F. siano esse pubblicho, di uso pubblico o private, non possono essere modificate e destinate ad uso diverso da quello attuale o concordato fra privati o fra il Comune e i privati, se non dietro autorizzazione comunale, e purchè le modifiche di tracciato, di sezione o di destinazione risultino legate al nuovo assetto viario provisto dal F. di F.

De atrade di lottizzazione non possono avere sezione complessiva da recinzione a recinzione inferiore n ml. 7.00.

Il Comuna potrà prescrivere maggiori larghezze a suo giudicio insindecabile. Non potranno essere aperte nuove strade private se non previa autorizzazione del Comune che detterà le prescrizioni esecutive inerenti.

Per le strade a fondo cieco la larghezza non potrà essere inferiore a mt. 6.00.

Art. 96 - Lotti non fronteggianti spazi publici

Chi intenda fabbricare su lotti non fronteggianti strade o piazze già aperte al pubblico passaggio, dovrà prima comprovare al Comune di avere assicurato l'accesso al lotto stesso da una strada pubblica o da strada privata aperta al pubblico passaggio.

Art. 97 - Immobili e zona vincolate

I progetti per costruzioni su zone vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089, così come i lavori di qualsiasi natura in immobili sottoposti ella tutela della medesima legge, devono nottostare al preventivo nulla osta della Sopraintendenza ai Monumenti.

Il Sindaco, sentita la Commissione edilizio, ed il parere della Sopraintendenza di Monumenti, può adottare norme edilizie speciali per quanto riguarda la disposizione planimetrica, la volumetria ed il carattere architettonico degli edifici che dovessero sorgere in vicinanza di monumenti di particolare progio artistico e di interesse storico.

TIFOLO VIO

OPERE ESTERIORI DELLE FABBRICHE

Art. 98 - Decoro degli edifici

1) Tutte le parti degli edifici visibili dalle vie o piazze pubbliche o da strade ferrate devonc essere cerrispondenti alle esigenze del decorc edile cittadino e armonizzare nelle linee, nei
materiali, nelle tintà, e nelle decorazioni con
gli edifici circostanti con particolare riguardo
alla importanza artistica di queste; esse devono
sempre essere tenute in buono stato.

Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, può ordinare al proprietario di rinnovare l'intonaco e le tinte, quando a suo giudizio le loro condizioni siano tali da deturpere l'aspetto dell'edificio. I proprietari sono tenuti ad adempiere l'obbligo stesso dietro intimazione del Sindaco ed entre un determinato termine da lui assegnato.

In caso di inadempienza, il Sindaco provvede a far eseguiro d'autorità, a spese del proprietario, le opere a le riparazioni necessarie.

2) Zons del centro starios

Nelle costruzioni di nuovi edifici, ristrutturazione di quelli esistenti e restauro conservativo dovranno essere adottati criteri architettonici tali da uniformare le costruzioni alle caratteristiche ambientali di quelle esistenti sia per la
forma, le dimensioni, tipi di serramenti e di copertura di tetto che per i colori dei paramenti
caterni.

Salvo il parere della competente Sopraintendenza ai Monumenti, il Sindaco potrà diniegare i permesai edilizi per contruzioni che non si uniformino alla costruzioni sopranitate.

Art. 99 - Deflusso delle acque pluviali

Tutti i fabbricati prospicenti il suolo pubblico devono essere muniti di docce di gronde crizzontali e verticali per lo scarico delle scque pluviali le quali devranno essere condette fino al suolo con tubi di lamiera di cui gli ultimi tre metri incassati nel muro e quindi immersi nei condetti sotterranci della via.

Ove questi non esistano, i proprietari devranno collocare lo sbocco dei tubi resenti al suolo per essere poi immessi, a loro spese, nella fognatura stradale quando essa venisse costruita.

La parte che deve essere incassata nel muro surà di robusta lamiera zincata o in ghisa ed il raccordo contituito da una gola a rovescio e non da congiunzione ad angolo. Nelle vie larghe etto matri può essere concesso il collocumento di tubi esterni aderenti al muro, purchè gli ultimi due siano in ghisa. Le grondais dei tetti dei nuovi edifici non potranno avere sporgenza superlore ad un matro e dovranno assare decorate con travi sagomate e con cornicioni di finimento in laterizi e in cemento.

E' vietato immettere nei tubi di granda seque provenienti da latrine, cequai, lavatoi, bagni e simili.
In derega alle inerenti disposizioni dal C.C. i pluviali potranno essere sistemati anche in confine di

proprietà con le opportune cautele tecniche.

Art. 100 - Nuove porte e finestro

L'aperture di nuove porte o finestre come pure le medificazioni a quelle esistenti devono casere denunciate al Comune ed essere eseguite amoundo le norme stabilite nel presente regolamento, tanto nei riguardi della forma e del colore, che devono armonizzare con il fobbricato.

Nelle nuove costrusioni, le imposte delle botteghe, delle porte e delle finestre poste adeun'altessa non superiore di tre metri dal suole, devone essere apribili soltanto versa l'interno e gli aggetti e gli sporti devone essere fatti secondo le forme consentite.

I telai delle porte e delle finestre prospicenti le vie e le piazze, devono essere muniti di vetri; non sono quindi permesse le impennate di certa, di tela o di altro materiale.

Art. 101 - Sporgenze delle facciute - Decornzioni - Pensiline - Balconi

Non si possono costruire balconi, pensiline, rin-

ghiere o altri manufatti protondential sulle strade e sugli spazi pubblici e soggetti a pubblico uso, se non u seguito di regolare permesso e secondo le prescrizioni generali contenute nel presente Regolamento e quelle particolari che potranno essere inscrite nell'apposita licenza edilizia.

Con la gradinate d'entrata a gli zoccoli non può essere occupata alcuma parte del suclo pubblico o di uso pubblico.

Fino all'alterna di metri tre dal pieno stradale le decorazioni e gli infissi degli edifici non potranno aporgere più di cm. 4 dal filo d'allineamento e non più di cm. 6 ad una alterna superiore ai tre metri.

Non saranno ammessi baleoni, ringhiere, pensiline nè altri manufatti del genere ad altezza inferiore u mt. 4.50 su strade prive di naroiapiedi e mt.
3.50 su strade con mareispiedi. In questo ultimo
caso la loro sporgenza dovrà essere inferiore di
almens cm. 50 alla larghezza del mareispiede.
In tutti i cesi la sporgenza del balcone non potrà caser superiore a mt. 1.50 e l'altezza del loro parapetto non inferiore al metro.

Nelle vie larghe meno di 10 metri la sporgenza dei predetti manufatti non potrè superare 1/10 della larghezza della strada, fermo restando l'arretramento di mm. 50 dal margine del marciapiece. Nel progetto di fabbricati di nuova costruzione, che abbiano locali destinati a negozio, deve essere indicato amche il posto per l'eventuale posa delle insegne sulla facciata.

Non sono permesse latrine sporganti e visibili da luoghi pubblici e devono essere demolite quelle che in seguito a modificazioni del fabbricato si rendessero visibili; quelle esistenti possono essere tollerate, qualcra non sia facilmente attuabile una loro diversa sistemazione.

Art. 102 - Estetica degli edifici

Le parti delle case e degli edifici in genere prespettanti su vic e spezi pubblici, linee e stazioni ferroviarie o comunque da questi visibili devono rispondore alle esigonze del decoro edilizio
tento per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee quanto per i materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione e per le tinteggiature.

Le stesse norme si intendono valevoli per i muri ciechi nelle suddette condizioni di visibilità da vie, spazi pubblici, linee e stazioni ferroviarie. In ordine all'estetica, non saranno tollerate nei congiungimenti degli edifici tra loro, differenze di livello fra i cornicioni contigui inferiori a cm. 60.

Non si possono eseguire sulle facciate delle case e su altri muri esposti alla pubblica vista, dipinti figurativi ed ornomentali di qualaissi genere, no procedere al restauro di quelli già esistenti, senza overe ottenuta l'approvazione dei relativi progetti e bozzetti da parte del Sindaco il quale petrà anche esigere in determinuti casi l'esecuzione di un campione sul fabbricato.

ä.

1st. 103 - Omogeneità delle fronti dei fabbricati

Cuando um edificio esistente in qualsiasi punto del Comune venga auddiviso fra due o più proprietari, nei rapporti dell'edilizia si continuerà a considerarlo come un solo stabile indiviso, ed il Sindaco accorderà la licenza alle sole riforma che si estendano a tutta la fronte e ne conservino la omogeneità, mentre la negherà a quelle che abbiano per risultato di rendere manifesto il frazionamento della stabile.

Art. 104 - Obblight Si memutenzione

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di nicurezza, di igiene e di decoro pubblico.

Art. 105 - Intonuos e coloritura delle pareti

Tutti i muri di faborica quando siano visibili da spazi pubblici, devono essere intenzeati e conveniontemente tirteggisti, oppure rivestiti di materiale idoneo, a meno che siano rifiniti decorcsamente in ultro mode.

Qualoga i rivestimenti e le tinte presentino un aspetto indecorose per vetastà e incurla, il Sindaco ne ordinerà il rifacimente totale o parsiale. Rissando un congruo termine per l'esecusione.
Particolari prescrizioni potranno essere imposte nel caso di fabbricati antichi o situati in strude o località di aspetto tipico.

art. 106 - Zeccoli

Lo zoccolo delle oase a doi muri di cinta, deve essere costituite da lastre o conci lavorati, o da altri materiali duri e resitenti e avere una altezza di almeno n. 0.60.

Questa disposizione vale unche per i fabbricati ecatrulti in arretramento, quando la zona di arretramento non venga cintata.

Art. 107 - Rivestimenti

In easi particelari, tenute cente della località o della destinazione dell'edificio, il Sindace, su conforme parere della Commissione edilizia, potrà esigere speciali accorgimenti nelle opere di finitura e nell'impiego dei materiali di rivestimento. Sarà inoltre fecoltà del Sindace di prescrivere l'uso di un determinate tipo di materiale per la copertura, quando ciò sia giustificato da motivi di carattere ambientale.

Art. 108 - Corpi nggottarti entre Lo spasio di arretramento dei confini

I districhi minimi dei fabbricati cai confini
consentiti dal presente regalamento potranno
assere occupati con corpi aggettanti (balconi,
pensiline, coc.) per una profondità non superlore a un terzo dei distacchi medesimi a per una
estensione non eccedente il tarzo della fronte
dell'edificio interessata dei corpi aggettanti.
Tali corpi aggettanti non potranno essere collegnti tra lore da piano a piano perchè in questo caso la loro massima sporgenza acquisterebbe
agli affetti delle distanze dai confini il valore di fronte del fabbricato.

Art. 109 - Corpt di fabbricati sporgenti

La costruzione di corpi di fabbrica sporgenti sul marciapiede è vietata per le case in fregio a vie di sezione inferiore ai m. 10.

Per le strade di pusione superiore potrà essere concenso l'aggetto dei corpi di fabbrica nei limiti fissati per i belconi, e per uno sviluppo frontele non superiore ai 2/3 dei prospetti lungo la pubblica via, salvo il pagamento di un adsgunto corrispettivo da stabilirsi dalla Giunta Municipale.

Art. 110 - Servizi igienici di uso pubblico e privato

Di norma non serà consentita la costruzione di

volumi destinuti a servizi igienici sporgenti dalle fronti dei faboricati, nè si patrenno namtenere quelli che comunque divongono visibili da spasi pubblici.

Act. 111 - Contorni delle aperture

Le aperture dei negozi, le porte e finestre verso la pubblica via, anche per i fabbricati costruiti in arretramento dalla linea stradale, dovranno essere dotate di soglie e davanzali in pietra naturale o artificiale o in altri materiali funzionalmente adatti. I davanzali delle finestre avranno l'eltezza minima di m. 0.90

Art. 112 - Finestre dei sotterranei - Infernotti

Le finestre dei sotterranei devono essere aperte nello zoccolo dei fabbricati e nelle soglic delle aperture e munite di inferiata a rete matallica a fitta maglia che si possa facilmente levere.

Per gli infernetti la cui concessione sarà peraltro eccesionale il Sindaco impertirà di volta in velta disposizioni in relazione alle esigenze dei pubblici servizi.

Art. 113 - Pumaieli

I funcioli non possono essere collegati a distanza minore di un metro della fronte della casa verso otrada e devono essere solidamente costruiti; essi saronno incltre, possibilmente, di modello uniforme e convenior temente disposti per il loro migliore aspetto.

Art. 114 - Tubazioni di gas e canne da fumo sulla facciate

E' vietato applicare tubazioni per il gas sulle facciata varse strada.

E' altresì vietato costruire came da fumo appliente alla parets esterna od anche incassata nei muri prospicenti la pubblica via.

Potrà tollerorsi la costruzione di canne funarie incassate nel muro frontale quando vi sia applicata, per l'intera sviluppo delle stesse, una controcanna in modo che vi sia una intercapedine di almeno cm. 3, nella quale possa circolare l'aria.

Art. 115 - Tende sporgenti sullo spazio pubblico

Il Sindaco può concedere l'apposizione alle porte où alle finestro di tende aggettanti sullo spazio pubblico, con l'asservanna delle condizioni che riterrà di imporre nei singoli casi.

Di regola le tende aggettanti al piano terrono sono proibite nelle strade prive di marciapiedi. Belle strade con marciapiede l'aggetto dovrà essere inferiore di almeno cm. 50 ulla larghezza del marciapiede.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere ponti ad altezza inferiore a n.2.20 dal marciaplede: sono prolbite le appendici verticali, anche di tela o gazraizione di frangia, che scendano al di sotto di metri 2.20, calvo cual speciali, in qui una minore distanza, non nuoccia al decore della località o al libero transito.

Ove nulla osti nei rapporti della luce e della acressione dei piani ammezzati, può essere rilasolute l'autorizzazione di porre tende verticali nel vano delle arcate o degli intercolonni dei portici.

In tal caso le tende debbono assere uguali per materia, forma, colore e decorazione ed avere meccanismi per l'innelsamente e l'abbasamento conformi alle disposizioni che suranno impartite di volta in volta dal Sindaco.

Art. 116 - Soglie degli accessi carrali

I proprietari devono sistemare le anglie degli accessi carrali in modo tale che l'acqua piovana dei cortili non fucriesca sulla strada e che il piano dei marciapiedi esistenti o da ocstruire non debba, per quanto possibile, assere abbassato in corrispondenza degli accessi medesimi; si farà di conseguenza uso degli opportuni scivoli in lastre o scodelle di granito sostituenti la cordonata.

bet. 117 - Rifiniture dei prospetti

be spalle di porte comuni e dei negozi e quelle carraie di suova costruzione, devene essere sostruite in pietra artificiale o naturale.

Nelle stesso modo dovranno essere costruiti tutti gli architravi, i fregi, le fasce, e i contonni delle corte e delle finestre, le decorazioni
in rilievo e gli zoccoli immediati cen suolo.

I muri di fabbrica e quelli di cinta, fatta eccesione per quelli in pietra naturale o stilati a
frecia vista o in laterizi a lavoro a quadro, visibili dalle pubblicha strada e piazze, dovranno
essere intonacati e tinteggieti in conformità di
quanto prescritto al primo comma del precedente
articolo.

Art. 118 - Tabelle plateali, numeri civici e altre servitù

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici è di regola a carico dei proprietari.
Agli edifici è imposta la servitù di apposizione
dei numeri civici, felle tabelle influenti i nomi
delle vie e delle piazze e delle segnalazioni stradell regolamentari.

Il Sindaco previo avviso agli interessati, ha faceltà di fare applicare alle fronti dei fabbricati di qualsimni natura prospicenti le vio pubbliche. Le indicazioni e gli apparecchi relativi agli altri servizi municipali tra cui particolarmente:

- s) de pienteire di igranti e cimili
- b) Le mensole, i ganci, i tabi e quant'altro occorre per la distribuzione pubblica dell'acqua potabile, del gas metano, e per gli impierti di illuminazione pubblica;
- c) Le tabelle, le mensols e quant'altro occorre per il servizio della pubblica affizzione. Gli indicatori e gli apparecchi di cui alla lettera b) devono essere mantenuti costantemente visibili nel luogo e melle condizioni in cui sono collocati.

Art. 119 - Recinzione arec soonerte

I parchi, i giardini privati ed i terreni in genere fabbricabili e non fabbricabili, che si travano
catro i nuclei abitati del Comune, in fregio a vie
o piazze pubbliche o d'uso pubblico, devoro essere
cintati con adatti muri e cancellate, con zoccolo in
pietra naturale o artificiale, di aspetto decoroso
e intonato all'ambiente.

Tale norma vale anche per i muri di divisione dei giardini e dei cortili visibili dalle zone soggette a pubblico translto.

Il Comune potrà pertanto ordinare la recinzione di quelle area che si trovino nelle condizioni sudette, e che lo richiedano a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione edilizio. prt. 120 - Edifici e Junghi di interesse artistico, storico p panerumies

h'obbligo delle licenze edilizie per le opere è estesa anche al lazori di manutanzione interna qualora si tratti di edifici dichiarati di particulara interesse artistico o atorica unche se non esposti alla pubblica vieta.

Nei cusi di nuovo costruzioni o ricostruzioni in vicinanza di fabbricati e di luoghi dichiarati soggetti a protezione a causa della loro bellezza naturale e panoramica o della loro particolare importanza storica, il Sindaco prescriverà caso per caso le distanze, le misure e le altre norme necessarie perchè le nuove opere non danneggino la prospettiva e la luce richiesta dagli edifici menumentali e non portino menomazioni alle bellezze naturali e alle visioni peneramiche locali.

L'autorizzazione ad esoguire tali opere potrà essere concessa dal Sindaco previo parere della Sopraintendenza ai Momumenti per la Lombardia.

Il Sindaco potrà impedire l'escauzione delle opere che fossero riconcectute contrarie al decoro pubblico o comunque discordanti con la bellezza ed il pregio dei monumenti e dei luoghi di interesse storico od artistico.

Art. 121 - Soppressione di parchi e giardini

Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, potrà proporre alla Sopraintondenza ai Monumenti ĉi subor-

dinare a speciali norme o limitare la soppressione o la destinazione ad aree l'abbricabili dei parchi e giardini che siano ritoruti di particolare importanza per l'estetica e l'igiena.

TITO LO VIIº

CAPO I' - NORME IGIZNICO EDITIZIA

Art. 122 - Salubrità

Non è concesso intraprendere nuove costruzioni o modifiche di edifici esistenti se non quando risultino soddisfare tutte le condizioni che valgano a garantire la salubrità della progettata fabbrica, delle limitrofe e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente regolamento e del regolamento diigiene e di fognatura.

Art. 123 - Isolamento delle fondazioni

In agni fabbricato la fondazioni saranno saparate dai muri che sopportano per mezzo di strati di materiali impermeabili frapposti, atti ad impediro che l'umidità salga dalle fondazioni si muri ed alle strutture sovrastanti.

Art. 124 - Locali di abitazione contro rilevati e terrapieni

Non sarà consentito di sostruire locali di abitazione a soggiorno temporaneo a ridosso di terrapieni se tra i muri d'ambito dei locali stensi ed 1 terrapieni non sarà frapposta una intorcapedine della larghezza minima di cm. 60 alla base e costruita in modo du permettere un rapido ed efficace allonteramento delle acque meteoriche e di infiltrazione.

ert. 125 - Seminterrati

I pavimenti dei seminterrati adibiti a dimora temporanea devono essere difesi dall'umidità del sottosuolo mediante vespaio con superiore camera d'aria di almono cm. 50 di altezza convenientemente drenata e ventilata.

Art. 126 - Spassore dei muri - Materiali isolanti

Il Sindaco sentita la Commissione edilizia, e in relezione al materiale impiegato, potrà prescrivere lo spessore minimo dei nuri d'ambito che dovrà comunque essere tale da garantire un efficace isolamento termico.

Art. 127 - Copertura a tetto

Le falde, in relazione al materiale impiegato, dovrenno avere una pendensa media non superiore al 45%

Art. 128 - Coperture piane

Le coperture piane, accessibili e no, dovranno avere una pendenza minima del 3% ed avere, al di sopra dello strato impermeabilizzante un pavimento di protezione.

ert. 129 - Prescriatoni tecniche per le fognature domestiche

Le conquetture delle fognature domestiche devonc essere di materiale idoneo, levigate ed impermeabili. Le tubazioni interne del fabbricato devono essere mantenute, finchè è possibile, fuori e distanceate dai muri, od in incavi aperti, e quanto meno facilmente apribili.

Anone nel sotterraneo le tubazioni si terramo al disopre del pavimento od in apposito euricolo con sponde e fondo di muro, coperto de lastre facilmente rimovibili. Le tubazioni suranno poste sotto regolari livellette con i giunti e i tappi di ispozione a perfetta chiusura, così de impedire ogni fuga di liquido e di gas, salvo quelle prescrizioni che potranno di volta in volta essere date dal-l'ufficio Tecnico Comunale.

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto, acquai, vaschette, lavatai, gabinetti, orinatol e pozzetti di cortile covranno esacre muniti di idoneo sifone intercettatore.

Il collettore della fognatura domestica avrà, all'uscita dello stabile una adeguata fosna settica di chiarificazione e una socca di ispezione del tronco in sede stradale, una presa d'aria per la ventilazione della conduttura interna, e immediatamente a valle un sifone intercettatore.

Il sifone intercettatore e la presa d'aria non sono nucessari quando lo seurico dello stabile avvenga in canale stradale praticabile. De colonne verticali di scarico collettrici dogli apprecchi sanitari, ed i collettori principali della rete di fognatura interna, dovranno essera prolungati fino al disopra dei tetti, per renderne possibile la ventilazione.

L'esecuzione della fognature domestiche dovrà comunque avvenire nel rispetto, altre che delle norme sopra riportate, di ogni altra norma contenuta nel regolomento di fognatura.

Art. 130 - Plaviali

I condotti pluviali di discesa dovranno casere di sezione sufficiente a comunque calcolata in raporto non inferiore a un centimetro quadrato per ogni metro quadrato di copertura.

R' vietata l'immissione di seque luride o di fognature interne nei condetti pluviali.

Art. 131 - Numero dei gabinetti

Ogni edificio comunque destinato a soggiorno di persone deve avere un numero conveniente di gabinetti
detati di apprecchi igienici, compresa vasca da bagno in ceramica o metallo smaltato con doccia, oltre al levabo e al bidet fisso ad meque corrente
opportunamente collocati, con un minimo, completo
del su menzionati apparecchi, di un gabinetto per
alloggio, anche se questo è costituito da un solo
locale.

I locali destinati a dormitori per più persone, o

a convitti, educandati e collettività in genere, soche negli odifici esistenti avranno almeno un gabinetto ogni venti persone, meparati per uomini e donne, con adegnato numero di bagni e docce.

Per ogni negozio è obbligatorio l'impianto di almeno un gabinetto che non dovrà essere di uso promiscuo con le abitazioni.

I teatri e gli altri luoghi destinati a pubblici apettacoli e divertimenti e a riunioni numerose, anche se già esistenti, saranno provvisti di gabinetti ed orinatoi in quantità sufficiente, forniti di lavabi per uso del pubblico.

I sopraddetti vani per servizi igienici, in armonia al disposto dell'art. 101. dovrnmo essere ricavati nell'interno dei fabbricati, restando escluso che possano sporgere dai muri.

I gabinetti che non immetrano su locali di dinimpegno dovranno essere preceduti de antigabinetto.

Art. 132 - Vaci dei gabinetti

Tutti i vasi dei gabinetti e gli orinatoi, devono ossere formiti di chiusura idraulica e sararno dotati di apprecchi a cacciata d'acqua in quantità sufficiento.

Art. 133 - Acquei e scarichi d'acque

Ogni edificio destinato ad abliarione deve avere in legalità apportuna, che mon sin il gabinatto o L'antigabinetto, un acquale per agni alloggio, anene se costituito du un solo locala. Coni accualo ed ugni altro apparecerio per l'evacuazione di acque deve avere lo scarico provvisto di chiusura idraulica.

Art. 134 - Raccolta delle immondirie

De spazzature domestiche e gli altri rifiuti organici delle case di abitazione, esercizio pubblici, laboratori, nec. devono essare raccolti in bidoni metallici regolamentari, muniti di coperchio ed aventi i requisiti (diametro della bocca, orli e ganci) atti ad evitare disperdimenti durante il travano nel cerro u compressione.

Di norma i bidoni saranno collecati a piano terrano ed eccezionalmente nel cantinato in locale provvisto di esulatore e sufficientemente illuminato,
di dimensioni teli che vi siano agevolmente consontite le necessarie monovre di carico, di asportazione dei bidoni e di pulizia dell'embiente, con pareti
riventite con piastrelle deramiche o con materiali
altrettanto impermeabili e facilmente lavobili almeno per un'altezza di mt. 1.50 dal pavimento, e
pavimento lisciato, con opportuni scarichi e pendenze per il lavaggio, che serà assicurato da un
impianto stabile di agevole uso.

Art. 135 - Comms di cuduta

Per gli edifici con più di tre piuni fuori terra

sono numesse per la raccolta delle immondicie le canne di caduta quanto presentino le seguenti caratteristiche di struttura e di impiego: a) Esistense di almeno una conna di caduta per

- a) Esistense di almono una conna di caduta per ogni vano scala, con apertura di carico all'esterno del vene stessa;
- b) Sezione ovale, o rotonda o comunque a spigoli ampiemente arrotondati e con larghezza minima di cm. 40; superficie interna continua, liscia, lavabile ed ispezionabile dall'alto;
- c) undamento verticale privo di curve e gemiti;
- à) dispositivo di caricamento ai vari piani, a tramaggia con doppio battente in matallo inossidabile o verniciate, di ampiezza non superiore a em. 30 e collocato a circa cm. 60 sul livello del pavimento:
- e) imboccatura inferiore della canna combaciante enattamente col bidone motallico di rascolta. Le canne di caduta dovranno ensere prolungate fino popra il tetto con terrino.

La canna di caduta, che dovrà essere periodicamente disinfettata, dovrà terminare a piano terreno,
o comunque a piano direttamente accessibile da mazzi rotabibili, in un piccolo locale comunque areato, con pareti rivestite con piastrelle ceramiche
o con materiali altrettanto impermeabili e facilmente lavabili almeno per un'altezza di ml. 1.50
dal pavimento, nel quale dovrà essere collocato il
bidono che dovrà combodiare con l'estremità infe-

ribre della comma di caduta. In mancanza della canna di caduta, nel locale sopraddette verranno collocati dei recipienti metallici provvisti di coperchio per la reccolta delle immondizio che in ogni caso non dovranno essere sparsi sul suolo del locals.

Art. 136 - Disposizioni per le sone periferiale

Nelle some periferiche e nelle case isolate, il cui riviro delle immondizie non è eseguito a cura del pubblico servizio, il proprietario dello stabile è tonuto a destinare un piccola locale a. piano terreno, con pareti rivestite con piastrelle ceramiche o con materiali altrettanto impermeabili a facilmente lavobili almeno per un'altezza di n. 1.50 dal pavimento e convenientemente areato, come deposite dei bidoni metallici per la raccolta delle immondizio.

Questi potramo anche essere reccolti in luogo appartato e coperto.

Art. 137 - Canne da fumo e fummioli

Ogni focolore, camino, fornello, stufa o cucina, tanto melle case di abitazione, quanto negli caercizi pubblici e neglistabilimenti industriali ecc.
deve essere fornito di un proprio condutto per la eliminazione del fumo e dei prodotti gassosi della combustione.

Tale condetto deve assere contruito in modo che se ne possa praticare la pulitura meccanica. Il condutto deve essera singolo per ogni appareconto di rinucldamento nello case il nuova costruzione.

Per ogni singolo alloggio non escluse le portinerie, si deve predisporre almeno una propria ed esclusiva comma per la stufa, anche si vi sia stabilito il riscaldamento centrale.

Anche le cosidentte camme morte dovranno avere i corrispondenti torcini; i funcioli dovranno essere costruiti con tutti gli accorgimenti teonici atti ad evitere le spandimento nell'atmosfera dei residui della combustione.

In leterminati casi il Sindaco può imporre l'adozione, anche per i camini degli edifici esistenti, di speciali dispositivi per la depurazione del fumo.

CAPO II. - REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI

Art. 138 - Illuminazione ed arenzione dei locali

Tusti I locali di muova costruzione destinati ad abitazione deveno ricevere abbondante luce ed aria direttemente delle strade o dei cortili.
Nelle nuove costruzioni la superficie illuminante dello finestro, misurata in luce di contorno, non serà inferiore a 1/8 della superficie del locale se a piano terreno, a 1/10 me ai piani superiori e quendo vi sia una sola apertura di finestro.

questa non cyrà di regola una superficie alnore di mq. 1.50.

I locali di servizio potramno ricevere criz e luce anche da esvedi e da chicatrine, quanto ricorrano le condizioni di cui all'ert. 45 ed in perticolari casi potranno essere areati da canne di areazione sempre che sia assicurato un adeguato ricombio.

Art. 139 - Locali con impianto d'aria condizionata

Nel casa di costruzione di edifici progettati con installazione di condizionamento d'aria o ventilazione parsiale o totalo, detti impianti dovranno rispondere alle esigenze igieniche particoluri dell'edificio.

Art. 140 - Locali a piano terreno

Tutti i locali posti a piano terreno e adibiti ad abitazione o soggiorno temporaneo devono essere cantinati o muniti di sottostante camera d'aria dell'altesza minima di m. 0.50 direttamente ventilata con bocchette d'areazione aprentesi all'eeterno.

Art. 141 - Altezza dei locali di mbitazione

I locali d'abitazione posti a piano terreno dovranno avera l'altezza netta di almeno mt. 3.30 E' ammessa l'altezza netta di mt. 3 per i locali a piano terreno prospettanti verso cortili interni. I locali di abitazione posti al piano rialzato
e quelli ai piani superiori avranno un'altezza
netta minima di mt. 2.90 intendendo come piano
rialzato quello il cui pavimento è posto almeno
a mt. 1.20 al di sopra del piano del marciapiedo
etracale, o in manoanza di questo al discora, della quota di colmo della strada.

Nelle case multipiane di tipo popolare è ammesaa la altezza netta interna di mt. 2.80 per i piani superiori a quello terreno, quando però siano gaservate contemporaneumente le seguenti prescrizioni:

- A) Le finestre del locali di abitazione abbieno daventi e sè uno spazio libero di almeno ut. 12;
- B) Si tratti di costruzioni a blocco isolato;
- C) Sia assicurato il riscontro d'uria negli appartementi, cicè con ventilazione proveniente da facciate opposto.

Art. 142 - Superficie dei lecali di abitazione

I lucali di abitazione dovranno avere una superficie minima di mq. 8

Art. 145 - Guoine

Nalle cucine la pareti, almeno in corrispondenza dell'acqueto ad ai fornelli devona assare rivestite di pinatrelle fino a mt. 1.50 del pavimento con margine laterale di almeno 15 cm.; le eventuali rimunenti porzioni devono essere rivestite di idonec materiale levabile. La parti di pareti al di sopra di mt. 1.50 e il sofficta saranno in intonaco civile a calce colce tinteggiato a colori a calcina, con esclusione di finiture con materiali impermeabili.

I predotti gassosi della combustione e la funane dovranno essere climinati dall'ambiente mediante cappa con apposito condotto, o mediante aspiratori neccanici, o con altri sistemi idanci allo scopo.

Art. 144 - Gabinetti

La superficie dei gabinetti non deve essere inferiore ai mq. 1.20 col lato minimo di ml. 0.80 qualora si tratti di gabinetti annessi a negozi o locali con destinazione affine, e mq. 2 col lato minimo di m. 1 qualora si tratti di gabinetti annessi ad unità abitative.

Il pavimento deve essere di materiale facilmente lavabile, non assorbente e con esclusione del cemento semplice! De pareti devono essere rivestite con plantrolle ceramiche o con materiali altrettanto impermeabili e facilmente lavabili, almeno per un'altezza di mt. 1.50 del pavimento; le rimamenti perti ed il soffitto devono avere intonace civile a calce tinteggiato con colori a calcina, con esclusione di finiture con materiali impermeabili.

Le parcti divisorie con altri locali devono esse-

re in muratura di spessore non inferiore a cm.8

à.

I gabinetti davono ricevere uria e luce direttumento dall'esterno a messo di finostre o lucernari di superficie non inferiore a 1/8 della superficis del locale, se prospettanti su contili o spezi pubblici, e di almeno mq. 0.80 se prospettanti su cavedi; non devono inoltre comunicare direttamente con cuelne o altre stanze di abitazione. Negli edifici destinati esclusivamente ad uffici e studi professionali e commerciali, negozi, e simili, si potrà ammettere cho i gabinetti, ad uso csolusivo del personale di detti uffici e studi, siano areati mediante finestre prospettanti su canne di ventilazione della sezione di almeno mq. 5 Tali canne di ventilazione dovranno essere superiormente aperte e comunicars in baseo con spazi aperti, sampre con superficie libera di almeno mq. 6. I gabinetti situati in stabili destinati ad abitazioni collettive quali alberghi, pensioni, collegi. ecc. e i gabinetti di negosi, uffici, studi, megezmini, locali 61 mubblico spettesolo, situati in qualunque tipo di scificio, potranno essere ventilati da canne di sepirazione invece che da cortili, chiostrine o cavedi. Il dimensionamento delle carne e le caratteristiche degli aspiratori meccanici devono essere calculati in modo che negli ambienti da ventilare si ottengano quattro ricambi d'aria all'ora. In ogni caso nel vano del galinotto o nell'antigabinetto dovrà trovare distamazione un lavabo o almeno un lavamente can seque corrente e scarico provvisto di sifone.

art. 145 - Fortinerie

Per ogni ingresso che disimpogni altre dodici alloggi deve essere provista la portineria con abitazione del portiere, detta abitazione dovrà avero non meno di due locali oltre alla oucina e al gabinetto con i requisiti prescritti dal presente regolamento.

Le disposizioni del presente articole non sono obbligatorie per l'edilizia populare.

Art. 146 - Scale od ascensori

rutte le scale, escluse quelle di servizio, devono avere una larghezza minima di m. 1 con un ripiano intermedio di sosta per ogni piano.

Tutto le scale devono essere sufficientemente areate ed illuminate con serramenti apribili.

Per le scale che servono due soli piani oltre al terreno è ammessa l'areazione e illuminazione dall'alto mediante lucernario agevolmente apribile, di superficie non inferiore alla metà della superficia del vano scala; in questo caso le rampe dovranno svers una distanza fra di loro non minore di mt.1 Possono prendera luce ed aria dalle gabbie delle scale soltanto gli ingressi, i corridoi e i passaggl.

Per gli Impianti di ascensori e montaearichi valgo-

no le norme di cui al Decreta Imagatenziale 31 agosta 1945 n. 600.

art. 147 - Corridol e disimpegni

I corridoi cd i disimpegni devono avere una adeguata possibilità di acsazione a riscontro d'aria, ed essere di lurghezza non inferiora ai m. 1.20 con opportuno ampliamento in corrispondenza dell'ingresso.

Art. 148 - Cantinati

I cantinati dovranno avere un'altezza minina di m.2 sotto le strutture portanti. Dovranno essere adeguatamente illuminati ed areati con porta parsialmente provvinte di graticulate e povimento in cemento almeno fratazzato su sottofondo di cicttoloni.

Art. 149 - Seminterrati

I seminterrati in genere non sono abitabili. In via eccezionale validamente motivata, il Sindaco, udito l'Ufficiale Sanitario, potrà conocderne l'uso parsiale e solo per soggiorno diurno.

Detti locali dovranno sporgere dal emolo almeno per un terzo della loro altessa, essore ben ventilati ed illuminati direttamenta, ed avere altezza miniun interna di m. 3

Oltre al pavimento che dovrà rispondere alle norme di cui all'arti, 125 i muri parimetrali dovrazna essere isolati del terramo con una corveniente inter-

La superficie dalle finestra (in luce di contorno)
dei locali seminterrati dovrè essere puri ad 1/7
della superficie del pavimento dei locali steusi.
Posanno fore eccemione i locali sotterranei adibiti ad impianti speziali.

art. 150 - Sottotetti

I sottotetti saramno di massima adibiti a ripostiglio. Eccesionelmente potranno assere real abitabili; dovranno allora essere forniti di adeguati
servizi, avere una cabatura minima di ma. 25 per
locale ed avere, fre il piero del pavimento e il
seffitto, un'alterza non minore ii m. 2.20, misurata alla parete verso l'imposta del tetto, purchè
l'alterza media non sia inferiore a m. 2.80.
Il rupporto carolliuminante non dovrà cosere inforiore a 1/12.

I sottotetti shitabili dovranno avere l'accesso a messa di scale normali ed susere muniti di contronoffitto con camera d'eria alta non meno di cm. 20
Qualora la copertura sia u terrazza dovrà essere
previsto sotto lo strato impermenbilizzante, un conveniente substrato poidente.

CAPO IIIº - COSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONE

Art. 151- Richlamo alle norme speciali

Mella progettazione e nella esscusione di adifici

destinati an uso collettivo si covranno osservare le norme ed i regolementi speciali che si riferiscono al particolare uso cui varranno adibiti tali edifini.

Art. 152 - Convitti, pepizi, elberghi ecc.

I convitti, gli ospizi, la casarmo, le carceri, i conventi ed in genere tutti gli edifici destinati alla convivenza continua di molte persone, dovranno soddiafare i tutte le condizioni richiesta dal presente regolamento per le case adibite ad abitazione e dovranno avere locali appositi per dormitioni, per infermerie, per camere d'isolamento, per gubinstti, docce a bagni e per la preparazione delle vivande proporzionalmente al numero dei conviventi.

I dormitori dovrarno avere la cubatura di almeno mo. 18 per letta per ciascun adulto e mo. 12 per ciascun fanciullo fino a 10 anni di età, e nel calcolo della subatura al fattore "altezza" del locale non si darà mai un valore superiore a m. 4.50 anche se le sun misura reale superi questo limite; dovranno essore ben ventilati, avere le pareti e il soffitto senza tappezzoria si uvere ampiomente arrotondati gli angoli della pareti fra di loro e fra queste at paymento e il caffitto.

Negli alberghi e locande il volume d'arta assegnate a ciancun lette non marà inferiore a me. 20

Art. 193 - Magnamini e depositi

Por i magazulni e depositi di derrate e di prodotti pericologi e molecti per le escicuioni, il Sindaco sentito l'Uniciale manitario, stabilirà se il deposito possa essere incluse nell'abitato e a quele cistanza de questo debba essere posto.

Art. 154 - Autorimonse pubbliche

Le autorimesse che non servone aclamente al deposito di autoveicoli, ma anche alla loro pulizia, devono essare provviste di spoli per le seque di lavaggio.

Lo scarico degli scoli liquidi provenienti dalle rimense a antorimense deve essere provvisto di chiusura idraulica permanente e di dispositivo atto a separare le sontanse pleose.

Il locale per il lavaggio della autovatture deve avere il pavimento e le pareti, almono fino all'altezza di mt. 2 dal povimento, rivestiti con piastralle ceremiche o con materiali altrettante impermeabili e facilmente lavabili.

Art. 155 - Leberatori e fabbriche industriali

I laboratori, le fabbriche e le installazioni industriali dovranno essere conformi allo leggi ed ni regolamenti sulla sicurezza e sull'igione del luvoro. Per le industria insalabri o pericolose o rumorose il Sindaco, sentita la Commissione edilizia e l'Ufficiale samitario, si pronuncerà di volta in volta riguardo ell'ubicuzione prescelta, e stabiltrà batte la coutelo da adottoral per salvaguardare la salute. La incolumità e la quiete pubblica, temendo per altro presenta la soriumazione stabilita del Firmo regolatora.

Presso agni edificio in genere, stabilimento, fabbrica, laboratoria, dovrà essere installato un servizio di docce con erogazione di acqua cellula in lucale cun pavimento e pareti, almena fina all'alterza di m. 2 dai pavimento, giventiti con piastrelle ceramiche o can materiali altrettanto impormeabili e facilmente lavabili.

Art. 156 - Pumeioli e ciminiero

Salvo speciali concessioni che il Sindaco potrà dere su conforme purere della Commissione edilisia e dell'Ufficiale senitario e tenendo cento della matura dell'impianto, le siminiere devono svere
dei confini della proprietà su cui sorgano, venso
le proprietà visine, una distance non inferiore a
m. 10 e svere un'altezza di nimeno m. 15; è ineltre obbligatoria l'installazione di impianto di
depurazione in relazione alla qualità del materiale combusto.

Comanque deve essere assicurato con mezzi idonei che il fumo e le scoria non producano disturbi al vicinato.

Art. 157 - Uso bombole = gas e provvedimenti antismog

1) Uso bombole a gas

L'uso delle hombole a gas à subordinato all'usser-

vanua delle norme di cartela prescripto della Gircolore Ministeriale n. 75 del 14/7/1957.

- Prayvedimenti contre l'inquinamente atmosferico
 Nella costruzione di camini e siminiere d'uso industriale e per quelli relativi sa impisate di viscaldamento dovranno essere adottute tutto le cautele per evitare l'inquinamente atmosferico prescritte delle norme Kinisteriuli di cui ille seguenti
 leggi e regolamenti in materia:
- Legge H. 615 cel 13/7/66
- Regulamento antismog n. 1288 del 24/10/67
- D.M. 23/11/67
- Circolare Ministeriale 28/5/1968 J. 40.

Art. 158 - Glassificazione delle cass rurali

Sono soggetta alle preseriatani di questa Capitolato esclusivamente la contrusioni ruruli che servono alla abitazione temporanea o permanente dei coltivatori, al ricavero del bestiure ad alla conservazione dei prodetti agricoli.

Art. 159 - Terreno

Il terreno per la contrusione di una casa rurale deve essere asciutto e, deve sia necessario, munito di drenaggio, in modo che il pavimento del locali destinati ad abitazione e quello delle stalle
si trovi almeno m. I al disopra del livello massino dell'acqua del sottosuolo.

Qualora le sopraindiente cautele non riuscimocro sufficenti alle sempo, è in facoltà del Sinduco imporre come condizione di abitabilità alteriori provvedimenti albi ad imperire il diffondersi dell'imidità.

Il pavimento dovrà ensera impermeabile e l'impermeabilimmazione dovrà espere estesa a tutto lo spessore delle muraturo.

Art. 160 - Piene di costrucione della case rurali

Il piano terrero delle case rurali deve essoro elevato almano di em. 20 sul piano circostante della campagna.

Art. 161 - Bocali di abitazione murale

he pareti di tutti i locali di abitazione devono essere intonzante e tinteggiate.

Le camera di abitazione situate immediatemente sotto 10 tetto, arche sa ricuvate malle case già esistenti, devono essere moffittato in modo che vi
sia una camera d'aria, dell'altezza minima di cm.
20 per moderare gli effetti della temperatura esterna.
Anche nel caso di intavellatura del tetto con tavellichi forati è richiesta la camera d'aria alta
em. 20.

rer i locali di spitatione in muove costrumieni rirali valgone altresi la normo di carattere igiemino previate per coni altra costruzione.

Art. 162 - Stalle, porcliste, polist

Lo stalle (evono ensere sufficientemente illuminate e vertilate, avere un'altezza dal pevimento al soffitto non minore di co. 3.50 e una
embatura di almeno me. 30 per ogni capo di bestiame
grosso e me. 15 per ogni capo di bestiame piccolo.
Il pavimento deve assere di materiale facilmente
lavabile e disinfettobile e provvisto di necessari scoli. Le pareti devono essere intonacato, e
come il soffitto, le rastrelliere, le mengiatole
devono potersi facilmente pulire e disinfettare.
Le stalla devono distaro almeno m. 10 dalle abitasioni.

Le persilaie devons avere un'altrasa minima di m.

2.50 e una cutatura di mt. S per ogni capo di bestinue e distare dalle ubitazioni di almeno m.20
In ogni stulla e percilaia dovrà essere installata almeno una presa di acqua potabilo.

I pollui deveno evere un'altezza minima di m. 2.50 avere adiscente un recinto chivas e distare dalla abitazioni di almeno mt. 10.

Panto le porellair che i pollei devoro avere il puvimento facilmente lavabile e diminfeltabile; arche le pareti intonecate a il noffitto si dove poter pulire e diminfettaro.

Art. 163 - Concimate

Le concimale devono esserecostruite col fonds e la pareti impermesbili, munite di posso, pure a pareti

e fondo impermibbili per la papenta dei liquidi poplanti, e tenuto lantana climeno m. 25 delle abitanioni e emi pozzi el acque potebile. Restano pereltro salve la norme di qui all'art. 255 e seguenti del T.U. della Doggi Santharia 27 luglio 1954 n. 1265.

WIEGLO VIII"

BUARITIDA' E SIGURAZZA RELES COSTRUMICAI

Art. 164 - Korme of buons cootrusione - Terrani Iranogi -Fondazioni

A norms degli art. 4 e 5 del 11.D. 22 novembre 1937

t. 2105 che approvano il nuovo testo unico della
norma tecniche di edilitia, è vietato costruire edigioi sul ciglio ed di piedi di dirupi, sul terreno
di atruttura eterogenea, detritici o francsi o comunque atti a sconcendero.

El di ruccia compatto, sempre quando venga lanciata tra il ciglio e il piece degli edifici adeguata banchina o ritiro.

Quando è possibile, le fordazioni devono posere sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a pieni prissontali e denudata dal cappellaccio, ovvero sul terreno di bucha consistenza sul quale devono essere converlentemente incussato.

Quando non si possa raggiungore il terreno compatto e si debba fabbilcare su terreni di riporto recente e comunque scipiti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del sostruire per ottenere un solido appogsio delle fondazioni oppure, eventualmento, quoste debbono essere costituite do una platca generale.

Art. 165 - Mursture

Le murature debbono essere eseguite secondo le mi-

gliori regole d'arte, con buoni materiali e con mano d'apera capace. Mulle fondazioni devrando essere sembre impiegate marte comenticia e idreulica
e queste covranno essere preferite anche nelle marature in elevazione.

Nelle merature di pietrame è victato l'uso di ciottoll di forme rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posu
regolari, la muratura deve essere interrotas da corsi prinzentali di mattani i due filori (o da faccia
continua di conglemorato esmentizio dello apensore
non inferiore a cocici centimetri) estesi m tutta
la larghesso del muro e distanza non imaggiore di
metri uno e cimpunto.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti si deve tener conto, nel calcoli, anche della azione dal vento.

Nei piani superiori a quello terrano, sono vietate strutture apingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene. I tetti devono consers costruiti in modo du ssoludore qualstasi suinte primondale.

Le travi di forro del colal a voltino e tavelloni devono appoggiace qui muri per aliene que terzi dello spossore dei muri stagal ed essere uncorave ai medesimi.

Nel corri di labbrica multinli, le travi degli umbienti dentigui debbono casere, almono agni due metri o cinquanta, resi solidali fre laro in corrispondenza del mura comuna di appaggio.

In tutti i Salbricati cove eseguirei, ad agni ripiano ed al vieno di grondo, in telaio di comonte erasto sui muri perimetrali è su tutti gli altri muri interni portenti.

Tali telui debbono cosere entesi a tutta la lorghassa dei muri su cul appoggiano ed avere un'altesza minima di cm. 20, la loro armatura longitudinale deve essere costituita da quattro tondini
del dismetro non inferiore si millimetri 12 (dodici) no di forro omogeneo en a millimetri dicci
se di acciaio semiduro, mentre la legature trasversali debbono essere costituito de tondini del
diametro non inferiore al cinque millimetri o posta o distenza non superiore si contimetri trenta.
I muri davrenno avere dimensioni teli che il curice unitario su di essi enistente non risulti supepiore a un esso del carior rottura dal materiale
di cui sono postituiti.

I lavori di maretara, qualinque sia il sintema costruttivo adottavo, debbano essore ecoposi nei periodi di gelo nel quali il temperatura si mantenga
per molte pre al di sotto di sero centigradi.

Quando il gelo di verifichi solo per alcune cre dolla nette, le opere in maretura possono essere eseguite nello pre meno fredde del giorno, purchè al
distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comuno per difondere le murature cal
gelo notturno.

art. 166 - Laver in comen to minate

Hello strutture in demento armato deve easere osesrvate la presonizione per l'ascettazione dei legarti itraulial e per l'esecuzione delle opere in
conglomerato sementiale semplice ed armate di cui
alla legge 5 febbralo 1939 e D.D. 20 dicembre 1947
n. 1516, concernente le opere in conglomerato precompresse.

Cuando si tratti, in particolare di apere in cemento areato, i progetti dovranno assero redatti e firmati, ed i lavori diretti de un professionista autorizzata, plira che dalla loggi e regolomenti professionali, anche a nerma fella legge N. 513 ettata nel precodente comen.

Nel calcolo delle membrature in conglomerato dementivio armito, dovranno adottaral i carichi di sicurenza di Eg. 1400 c Eg. 2000 per em quadrato, rispettivamente per il ferro cacgenes e per l'accialo semiduro, secondo le norme del 2.0. 16 novembre 1939 n. 2229.

Per le costruzioni di cui al presedente comma, il rilascio du parte del Sindaco, dell'autorizzazione per l'abitabilità di cui all'art. 6 del presente regolemento, è subordinata alla presentazione della licenza prefettizia di 'uso della costruzione' indicata nel penultimo comma n. 4 delle presentazioni generali, parte seconda, del R.J.L. 29 luglio 1939 n. 1213, integruta dalla legge 5/11/71 n. 1086

Art. 167 - Marutenzione e conservazione delle fabbriche

I proprietari di edifici devono provvedere alla menutenzione ordinaria e atraordinaria di essi, in modo che tutte le parti mentengano quel requisiti d'igiene, di micurezza e di decoro che convengano alla località in cui gli edifici sorgono.

Ogni proprietario è obbligato alla rinnovazione felle tinte nella facciata quando il degradamento del colore ne deturpi l'aspetto.

In case di inndempienza il Sindaco provvederà a norna dell'ultimo comma dell'art. 105.

Art. 168 - Edifici perioclanti

Quando un edificio o parte di esso minacci rovira, oppure quando si compiono isvori che possono comunque dentare preoccupazioni per la incolumità delle porsone o delle cose, il Sindaco incarica l'Efficio tocnico comunale di faro le occorrenti constatuzioni e, sul relativo referte, inglungarà ni proprietario di provvedere adeguatamente.

In caso di inadempianza, il Sindaco provvede ai sensi dell'art. 55 del T.U. della legge Comunala e Provinciale 3 merzo 1934 n. 383 a spesa del proprietario.

PREVIOUS DEL PERIODE S'INCHESTO

Art. 169 - Progetti da sottoperre el Visto del Comando VI-

I progetti di muove costruzioni o di modifiche di quelle già esistenti deveno essere preventivemento approvati del Comando Provinciale dei Vigilia del Fuoco, il quale poi procedorà al collando delle relative costruzioni prima del rilazoto del permesso di abitabilità o di esercisto, quendo le pestruzioni stesse rientrino melle seguenti estagorio:

- a) Thistic di eltonsu superiore a m. 24, qualunque sis in lore destinazione, e tutti gli ediziel eventi uniti immobilitari poste a piuni superioni al seconde non prespettanti su pubblica via. L'eltenne mussime degli sattici, ni fini di cui el presente articolo, sarà misurate pertendo dello spiccuto di marsiapiede fino all'irtradusso del saffitto dell'altimo locale abitato: per gli odifici aventi unità i mabiliari non prospettanti sulla pubblica via la misurazione darà invece fatta pertendo del piano del certito.
- h) Alberghi, collegi, scuolo, ospecnii, case di oura, case albergo, grandi magnitani di vendita e di espositione el sulfici in genere destinati alcollettività e frequentani del pibblico, qualuncue din la luce elterni;

c) Autorimesse pubbliche c private, c tutte in genere le costruzioni industriali, depositi, e magaszini commerciali qualunque sia la lero altezza;

d) Costruzioni de eseguirsi noi cortili e copertura degli stessi.

Art. 170 - Condutture per gas illuminante

L'allacelemento fra la condotta stradale e l'utensa deve essere realizzato modiante un tratto di tubazione provvisto di idonea saracinesca, facilmente accossibile, per l'esclusione dell'impianto della rete di distribuzione in caso di necessità.
I tubi di condotta e tutti gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas nell'interno degli
edifici, compresi i tubi di attacco dei contatori,
devono essere costruiti in ferro od in ottone e
collocati in modo da essere visibili e facilmente
ispezionabili.

Di norma essi non dovranno essere incassati e negli attraversamenti di pareti, di impalcature ovvero di vani cantinati e non facilmente accessibili dovranno, in tutta la parte non ispesionabile,
essere senza giunta, protetti da un accondo tubo
di ferro e presentare sufficienti tracce esterne
della linea percorsa. Il secondo tubo deve essere
a perfetta tenuta di gas, avere il diametro maggiore di almene un centimetro per parte dal corpo
che attraversa ed essere aperto di due estremi.

E' fattu eccczione per le tubazioni che servono a condurre il gas dalla strada al contatore, per le quali l'intercapedine fra i due tubi deve essere rivestita con materiale comentizio non poroso. I contatori con la relativa saracinesche e gli inpianti di ultimazione non devranno essere installati in locali interrati.

Art. 171 - Distribuzione di gas metano-Cabine di decompressione

Le cabine di decompressione devono essere esterne agli edifici, in posto inclato e defilato rispetto ad eventuali prospetti di case di abitazione; preferibilmente devono essere vicine a muri di cinta però con pareti proprie, od anche poste su terrazzo.

Le cabine poste in cortile deveno avere pareti in muratura piena da cm. 38 di spessore, oppure in cemento armato da cm. 20 di apessore.

Le cabine poste su terrazzo, purchè bene isolate, possono avere pareti costituite di materiali leggeri incombustibili mentre la superficie del terrazzo sul quale esse poggiano dovrù essere convenientemente rinforzata.

De cabine devono risultare abbondantemente areate per mezzo di ampie aperture situate nella parte più alta a quota non inferiore a mt. 2.25 dal piano di serramento. Nella parte più bassa delle pareti delle cabine a quota non inferiore a m. 0.20 dal piano del pavimento devono essere lasciate feritois di riscontro della superficie di cm. 2 150 ognuina.

La copertura delle cabine deve essere in materiale leggero e resistente al fuoco.

Da porta delle cabine deve essere in ferro, upribile verse l'esterno.

Batarnamente alla cabina deva essere posta la socitta ben visibile "Metano - Vietato Pumare"

Le condotte di adduzione del metano devono assere preferibilmente in arec esterne ai fabbricati, oppure, se interrate, essere sotto spazi scoperti, a profondità compresa fra m. 0.80 e m. 1, ed alla distanza di almeno m. 5 dai locali cantinati.

Tale distanza potrà essere variata a seconda della pressione del gas nella condotta e a seguito di particolari accorgimenti da for approvare del Comando Prévinciale dei Vigili del Fucco.

Le tabazioni in vista devono essere vermiciate in color giallo.

Sulla tubazione di alta pressione deve essere installata esternamente alla cabina una saracinesca di interruzione in posizione fuori terra protetta rispetto alla cabina stessa e contrassegnata in modo ben visibile.

A valle dell'apparecchiatura di riduzione deve essere installata una valvala di sicurezza che devii il flusso del gas all'esterno a quota sopraelevata rispetto alla cabina.

Gli impianti elettrici devono cesere del tipo completamento stagno con gli interruttori esterni, ed i conduttori elettrici devono essere completamente murati.

Art. 172 - Distribuzione d' gun metano: impianti di utilizzazione

I locali delle caldale e degli altri impianti funsionanti a metano devono essera posti di norma a
piano terreno; deveno essere costruiti con materiale resistente al fucco ed casere separati da eventuali locali attigui a meszo di pareti prive di
aperture, aventi spessore minimo di ca. 36 se in
muratura, di cm. 20 se in calcestruzzo armato.
Le aperture di areazione (porte, finestre, lucernari) devono avere un'arca non inferiore a 1/10
della superficie totale (pavimento, soffitto, pareti del locale).

Almeno 1/5 di tale superficie di areazione, e precinamente la più elevata, deve essere sprovvista di serramento in modo da garantire in ogni caso una areazione permanento.

Anche nel caso în cui i locali în eggetto siano satterranci o seminterrati, essi devono avere tutti i requisiti già indicati e l'areazione deve essere acaicurata a mezzo di ampie intercapedini a trincan aperte nelle quali si devono affacciare le pureti finostrate.

le interespedini verso strada potranno essere grigliste con possibilità di accesso.

L'accesse a tali locali antierranel deve otteneral direttamente della intercapedine.

Gli impianti brucistori devono essere muniti di tutti i dispositivi nutometici operanti il lavaggio della comera di combustione, l'intercettaziono del gas in coso di spegnimento della firmma « la segnalazione d'allarme ottico ed acustico per richiamare l'attenzione dell'addetto al funzionamento della calcaia.

Eventuali apparecchiature ed impianti installati in detti locali degli impianti di utilizzazione dovranno essere del tipo stagno antideflagranto e ancho le lampadine dovranno essere racchiuse in globo stagno.

Art. 173 - Condutture elettriche

Per l'esecuzione di impianti di condutture elettriche si dovranno ceguire le norme dettate dal Comitato Elettrotecnico Italiano.

Oli impianti di energia elettrica, oltre che dei normali dispositivi di protezione, dovranno essere provvisti di apparecchiature di facile manovra per la loro esclusione calla rete di alimentazione, installate in ambienti facilmente accessibili e possibilmente in prossimità dell'ingresso.

Art. 174 - Condotti del fumo

I condotti del fumo devono essere costrulti con matariale resistente al fuoco ed a regola d'arte,in modo che si possa facilmente provvedere alla loro pulitura con mezzi mescanici e, quando non siano costituiti da tubi continui di terra cotta, grès o cemento devono avere gli angoli arrotondati e le pareti lisce ed impermeabili al fumo, o impermenbilizzazione.

L'impermonbiliszazione deve essere ottemuta mediente rivestimento di materiale adatto, che valga ad impedire, dove i condotti attraversano o resentano locali di abitazione, la filtrazione di gas irrespirabili e l'eccessivo riscaldamento di mobilio o di oggetti posti in contatto con le pareti.

Essi deveno essere provvioti di bocchette o sportelli per l'ispezione e la pulitura, in corrispondenza dei sottotetti e negli altri punti ove sia necessario.

Questi sportelli devono essere distanti non meno di em. 40 de ogni struttura in legno, a perfetta tenuta e costruiti con materiale resistente al fuoco.

I comignoli devono essera sopraelevati sulla copertura di almono m. 1 o di quelle maggiori altezze prescritte in casi speciali da altre disposizioni o giudicate necessarie dal Sindaco, in modo da eviture in agni caso che la esalazioni ad il fumo abbiano ad arrecera danno a molestia o pericala agli edifici vicini.

Se i condetti del fumo non sono incassati nelle murature e attraversano strutture di materiale combustibile, nelle tratte di attraversamento devono essere difesi da una controcanna di maggiore desione, cosicohè vi sia fra le due canne una intercapedine di almeno 5 cm, nella quale possa cir-

colore l'aria.

Nei sottotetti a parete nella quale passano i condotti del fumo deve portare l'indicazione ben chiara "condotti del fumo - tenere distanti gli oggetti combustibili".

E' vietato immettere nei condotti del fumo tubi di raccolta delle combazioni provenienti de appareschi funzionenti a gas.

R' vietata la costruzione di canne da camino nei muri adiacenti ai fienili.

I condetti per il fumo devono essere tenuti dal proprietario degli stabili in modo da evitare che vi si agglomeri soverchia fuliggine.

Art. 175 - Caldaie a vapore ad alta pressione

Non sono permesso di regola installazioni di caldele a vaporo ad alta pressione (cioè maggiore di Kg. 2 per cm²) in edifici di abilizzione.

Art. 176 - Appareachi di riscaldamento

Gli apparecchi di riscaldamento, come focolai di caloriferi, stufe a curbone, legna, a gua ed elettriche, cominetti, cucine, economicho ecc. devono essere convenientemente distanziati ed isolati dalle strutture di materiale combustibile (tramesse di legno, soffitti, pavimenti in legno acc.)
L'isolamento dei pavimenti in legno deve essere ottenuto mediante uno o più strati di tavelle di cotto, sporgenti cm. 50 della parte della bocca

di alimentazione del focolare e cm. 30 dalle altre parti.

I condetti dei e loriferi ad aria calda deveno essere costruiti con materiale resistente al fuoco e la bocchette di immissione nei locali deveno essere provviste di chiusura metallica.

Il riformimento di acque negli impianti di riscaldamento a termosifone deve essere ottenuto a mezzo di dispositivo automatico. Nessun rubinetto potrà ensere interposto fra il vaso di espansione e la coldaia.

Art. 177 - Impienti di riscaldamento ad olio combustibile

Per la installazione degli impianti di riscaldamento funzionanti ad olio combustibile si devono osservare le segmenti norme:

t/ La caldaia e il serbatolo dell'ello combustibils devono essere posti in due locali distinti, entrambi attestati verso strada, cortili e intercapedini. Il serbatolo può preferibilmente essere interrato all'esterno del fabbricato alle duvute distanze e profondità.

2) Il solcio di copertura del locale della caldaia deve essere resitente al fuoco (v.ert. 180).
In caso diverso deve costruirsi al di sotto del
solcio esistente una soletta in camento armato dello spessore minimo di cm. 5, per la protezione ternica del solcio sovrastante per cestituire intercapedine.

E' comunque fatto divieto che il solaio di copertura sia in legnu; in talc cuso dove essere sempre sostituito da un solaio in materiale incombustibile.

- 3) Tutte le pareti dei due locali devono essere in muratura piena dello spessore di cm. 25 o in calcostruzzo amato dello spessore di cm. 15.
- 4) I due locali non devono essere comunicanti tra
 lore e deveno avere accessi distinti dal corridoio
 del cantinato o dall'esterno. Eli accessi devono essere protetti con serramenti in ferro apribili verso l'esterno e chiudibili con congegno di richiamo;
 l'accesso al locale serbatoio deve avere una soglia
 sufficientemente sopraelevata sul piano in modo da
 costituire all'interno un bacino di contenimento della capacità almeno uguale a quella del serbatcio.
 Un'analoga soglia dovrà realizarsi anche nell'eventuale vano di comunicazione che, in via del tutto
 eccezionale, può esistere tra i due locali.
 Il vano di comunicazione devrà inoltre essere chiuso da una porta metallica a chiusura ermetica.
- 5) Il bacino di contenimento deve avere le pareti interne intenacate con malta di cemento lisciato.
- 6) I singoli locali nei quali è intallato l'impianto di riscaldamento devono avere una superficie di areazione diretta verso l'esterno di circa 1/30 della superficie in pianta del locale.
- 7) Il serbataio del combustibile è in ferro, attorno sò esso deve essere lasciato un passaggio libero di almeno cm. 60.

- anieticamente chiuso, provvisto di tubo fisso in ferro per il carico o di un tubo di ofiato portuto all'esterno dei vari locali, che deve avere all'esterno dei vari locali, che deve avere all'esterno dei vari locali, che deve tallica inossidabile ad un'altessa di circa m. 2.50 dal pieno praticabile e lentano il più possibile da finestre, in modo du impedire il facile avvi-cinemento della finame.
- 9) La saracinesca per l'intercettazione dell'ello combustibile dal serbatolo principale deve essere disposta, quando l'alimentazione della caldala nvviene per gravita, fuori dal locale caldala in posizione facilmente accessibile, deve trovarsi un comendo della acrueinesca otosca reulizzato con un qualsiasi congegno mescanico.
- 10) Al di fuori dei locali nei quali è installato
 l'impianto di riscaldamento dev'essere predisposto
 un interruttore generale dei sircuiti clettrici dei
 locali, compresi ambho quelli cao determinano il
 funzionamento del bruciatore e delle eventuali remistenze di riscaldamento.
- 11) Quando l'accesso al cantimato si trovi nell'intermo della scala dell'edificio, il sommunanto posto all'accesso deve essere resistente al funco.
- 12) Nei due locali dove sono installati la caldala ed il serbatoio non dovramo essere depositate altre scatange combustibili ed infirmumbili.

13) A difesa dell'impiento devono essere instal-Luti dei mezzi di estinzione del tipo ed entità indicati dal Comando Vigili del Puoco.

Art. 178 - Laboratori e depositi di materie infiammabili

I locali destinati a deposito e a lavorazione di materie infiammabili o che presentino pericolo di acoppio devono essere costruiti con materiale resistente al fucco, chiudersi con serramenti in ferro od in cemento armato od in materiale di resistenza al fucco equivalente, ed avere aperture di areazione di superficie complessiva non inferiore ad 1/5 della superficie del locale in pianta.

Art. 179 - Muri tagliafuoco

Per muro tagliafusco si intende un muro continuo, sensa aperture, di spessore non inferiore a om. 25 se in muratura di mattoni pieni o s em. 15 se in calcestruzzo armato, che suddivide un edificio e separa edifici tra loro per impedire l'estendersi di un incendio.

Esso si eleva dal pismo di fondazione ettraverso tutti i pismi sino ella sommità dell'edificio, trones la continuità di qualunque struttura non resistente al fuoco, taglia il tetto, gronda compresa, e lo supera nei suoi punti più alti di almeno cm. 60 quando la struttura di copertura sia di materiale non resistente al fuoco.

I fabbricati contigui dovranno essere separati da muri tagliafuoco.

Se 1 fabbricati sono di differente altezza, il muro tagliafucco dovrà superare di almeno em.60 il fabbricato più basso, quando la differenza di altezza sia inferiore a tale limite; se la differenza è superiore, il muro di divisione deve essere costruito in modo da proteggere internamente con uno spessore di almeno em. 15 di materiale resistente al fuoco, tutte le perti in legname dell'odificio più elevato; una campata di tetto, eccedente i m. 50 di lunghezza, dovrà essere divisa con separazioni a tagliafuoco.

Art. 180 - Solai resistenti al fuoco

Per solaio resistente al fucco si intende una soletta continua, senza aperture, di cemento armato pieno, dello spessore minimo di cm. 15.

In via eccezionale, sentito il parere del Comando Vigili del Pucco, la struttura può essere alleggerita con elementi di laterizio, purchè il ferre constituente l'armatura resti protetto da una spessore minimo di cm. 4 di calcestruzzo e nella parto superiore vi sia una caldana continua di almeno om. 5 di spessore.

Art. 181 - Scale e gabbie di scale

Le scale, i passaggi alle scale e le gabble di scala devono essere costruiti con materiali resistenti al fuoco, per i gradini e i piamerottoli delle scale dei fabbricati con più di due piani il marmo sarà ammesso solo come rivestimento. Ogni vano scala deve essere in diretta comunicazione con una strada o con cortili aperti. Gli edifici ad uso di abitazione, di uffici, di depositi commerciali, di officine industriali, di alberghi, di scuole e di collegi devono essereprovvisti di almeno due scale continue della base alla sommità, apportunamente distanziate una dall'altra, quando l'area coperta sia superiore a mq. 450 e fino a mq. 800. Se l'area coperta è superiore al limite di 800 mq. deve essere predisposto un numero maggiore di scale in proporzione alla secedenza, e cioè una senla in più ogni 250 mq. o frazinne, ummettendosi di poter ritenere per trascurabile un residuo non superiors at 100 mg. dopo aver sentito in proposito il parere della Commissione edilizia. Ogni scala negli cdifici ad uso di esclusiva abitazione deve avere rampe e pianerottoli della larghesza non inferiore a mt. 1 Negli edifici adibiti ad altri usi le rempe di son-La ed i pianerottoli saranno larghi non meno di m. 1.20.

Art. 182 - Pozzi degli ascensori

Il pozzo degli ascensori che non sia nella gubbia di scala deve essere completamente chiuso da pareti resistenti al fueco.

Art. 183 - Soutateuti

Quando i sottettiti di una cusa siano abitati, la copertura della casa stessa e le pereti di divisione dei vari ambienti, deveno essere costruiti con materiali resistenti al fucco.

Art. 184 - Abbaini

Gli abbaini, nel caso che le stanze in cui essi sono aperti siano abitate o abitabili, devono vere le pareti incombustibili o rivestite da atmato resistente al fuoco, ed essere distanti non meno di mt. 3 dal muro tagliafunco.

Art. 185 - Accessi al tetto

Ogni fabbricato deve essere munito di comodi ace essi al tetto, in numero di uno almeno per ogni tratto di mt. 30 o per ogni tratto inferiore. a mt. 30, ma compreso fra due successivi muri taglicfuoco.

Art. 186 - Groude

Le gronde devone essere di materiale resistente al fuoco. Si potranno ammettere escezioni quando prattasi di costruzioni isolate, per le quali sarà però richiesta l'ignifugazione della gronda.

Art. 187 - Membrature metalliche portanti

Le membrature metalliche portanti: colonne, tra-

vi, incastellature coc. negli edifici destinati ad uso di apitazione, di ufficio, di deposito di materiale combustibile, devono essero rivestite con materiale resistente al fuoco e coibente (comento, terra cotta e simili) di conveniente spessore.

Art. 188 - Locali di riunione e di laboratorio

I locali destinati a contenero 40 o più persone devono svera almeno due uscite, opportunamente ubicate e distanziate l'una dall'altra, con porte aprentesi dall'interno verso l'esterno, e devono rispondere inoltre a tutte le prescrizioni speciali vigenti in materia.

Per i locali di laboratorio ed i magazzini potrà essere imposta tale cautela anche se abbiano capacità inferiore a quella indicata nel comma precedente.

In ogni caso il percorso per raggiungere le uscite non deve assere superiore a mt. 20.

Art. 189 - Fabbricati per uso industriale o commerciale

Quando un fabbricato à adibito parte ad abitazione e parte a magazzini od opifici, le dus parti debbono essere separate da muri tagliaruoco e da solai resistenti al fuoco, e le eventuali apertura di comunicazione devono essere munite di intelaiatura e di serrumenti resistenti al fuoco. Nelle case di abitazione non devono saservi ambienti adibiti ad uso magazzeno o laboratorio che possano der luogo a facili pericoli di scoppio e d'incendio.

Art. 190 - Locali per forni, oucine ecc.

I locali nei quali sono collocati forni per pane, per pasticeerie o simili, forni metallurgici, fucine, fornelli di fusione o simili, e così pure gli impianti in essi esistenti, deveno essere in ogni loro parte, di nateriale resistente al fuoco.

Art. 191 - Costruzioni in legno

Le costruzioni esclusivamente o prevalentemente in legno od in altro materiale di facile combustione saranno soggette a speciali prescrizioni caso per caso.

Art. 192 - Edifici per i quali vi è obbligo di impianti interni di spegnimento

Devuno esacre protetti mediante impienti fissi interni di apegnimento nd seque sotto pressione sufficiente:

- 1) I fabbricati di altezza superiore ai m. 24
- 2) I fabbricati di qualsiasi altezza che abbiano una delle saguenti destinazioni speciali:
 - a) Alberghi, collegi, scuplo, sepedali, casa di cura, pubblici dormitori, casa albergo, gran-

di magazzini di vendita e di esposizione ed edifici in genere destinati a collettività o frequenteti del pubblico;

- b) Stabilimenti industriali, laboratori, officine, fatta eccezione per il caso in cui si lavorine materiali totalmente incombustibili;
- c) depositi di combustibili od inflammabili, sostre di legna, scuderie, autorimesse con capacità superiore a cinque autoveicoli.
- lunque destinazione, che ricoprano una superficie di almeno mq. 3.000 ed abbiano una profondità superiore a mt. 100 dalla fronte stradale.

 Le prese di acqua degli impianti interni dovranno essere installate entro apposite cassette protette con vetro trasparente, essere munite di raccordi uguali a quelli in uso presso il Comando Vigili del Pucco ed essere convenientemente corredate di tubo flesnibile e di lancia.

Art. 193 - Copertura dei cortili

La copertura del cortili non putrà ossere consentita quando sui cortili stessi prospettino unità immobiliari che non abbiano altro prospetto sulla pubblica via. Patrà comunque essere concessa deroga a questa norma sentito il parere del Comando Vigili del Pupo.

TITOLO IXº

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 194 - Formazione dei cantleri - Decupazione suele pubblico - Steccati

Nessuno può, sensa speciale connessione, valersi
per la sun fabbrica dell'acqua corrente nei canali pubblici, nè divergerme, o impedirme il corso.
Chiunque esegue opere edilizie, siano esse muove
costruzioni o riparazioni o riforme o demolizioni
di fabbricati già esistenti, deve osservare tutte
le cautela atte a rimuovere ogni pericolo, danno
o molestia a persone ed a come e ad attenuare più
che sia possibile gli incomedi che intermi possono risentire dalla loro esecuzione.
Ove le opere in oui al precedente comma debbano

Ove le opere in oui al prededente domma deboado intraprendersi sul fronte dei fabbricati verso vie, piazze o suolo pubblico, dovranno erigersi steccati schidi e decorosi, che recingano il cantiere di lavoro, alti almeno mt. 2.50.

Qualora, o per l'ampiezza della strada o per la natura del lavoro non fosse possibile erigore gli steccati, il primo ponte dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore ai tre metri dal suolo.

Gli angoli degli assiti sporgenti sulla pubblica via devono sesere imbismouti e muniti di segnali luminosi a luce ressa opportanamente disposti e da mantenera accesi dal tramonto al levere del colo.

In cual speciali il Sindmon può esonerore dell'obbligo del segnali luminosi.

Quando le opere di apertura del centiera di lavoro richiedano la temporanea occupazione di area
pubblico, l'interessato deve prima ottenere la
licensa del Sindaco presentando domanda con l'indicazione della località, della estensione e della
presurmibile durata dell'occupazione.

Ottenuta detta licensa e prima di iniziare i lavori i funcionari del Comune, procedono in concerso con l'interessato, alla constatazione dell'area
stradale da comprendere nel canticre o comunque da
occupare e menomettere, al fine di determinare la
tesso devuta per la temperanea occupazione del suolo pubblico e l'ammentare della cousione de versure al Comune a garanzia del ripristino del suopubblico.

Cva più necessario prolungure l'occupazione oltre
il termino stabilito dalla licenza del Sindaco.
L'interessato deve presentare in tempo utile nuova domando per ettenere nuova licenza o la prorogu della licenza già in atto. Il Sindaco può negare la proroga per regioni di interesso pubblico
come sub presentare un termina per la escouzione del laveri e revocare la licenza accordata quendo risulti evidente la sospensione doi lavori e
la deficenza dei messi teenici accguati al compi-

mento dei lavori e risultimo sospeci i lavori nedesimi per potivi non dipendenti de cause di forza maggiore e per una durata superiore si trenta giorni.

Art. 195 - Cautele da esservarsi per l'esecusione del lawori

Lo aperture che al protionno negli essiti o negli steccati deveno apriral verso l'interno ed essers chiuse durante le sesponsioni dei izvori.

I ponti di servizio devono avere i requisiti di solidità necessari per garantire l'incolumità dei lavorintori e impedire la caduta dei materiali.

Le fronti dei ponti verso strada devono essero munite di tevole di sponda e livello del pavimento, di ripari di stucie od altro in modo da evitare la caduta di materiali sulla strada.

Il Sindaco può prescrivere tutte le altre opere che ritenesse a tale riguardo opportune e necessario.

Art. 196 - Sgombero e trasporto dei materiali

Le cautele necessarle e sufficenti ad evitare canni o molestic a persone o a cose.

E' vietato calare meteriali da demolizione verso la pubblica via; quendo ciò sia resa necessario dalla natura delle opere, i matoriali stassi, preventivamente umettati per evitare il solleva-

mento della polvere devono ossere eslati entre panieri o modionne appositi condotti o con altri messi adatti.

E' altresì proibito ingombrare con qualsiusi materiale le vie e gli spezi pubblici adiacenti la faborica. Nel cano di ussoluta necessità il Sindaco può concedere il permesso di deposito temporaneo previo pagamento della tassa relativa e l'osservanza delle disposizioni di cui all'articole precedente, terz'altimo comma.

Il caricamento dei materiali e lo scaricamento degli stessi o il caricamento e lo scaricamento di
demolizione cai veicoli o dai parri deve essere
fatto con la massima premura ed usando ogni necessaria cautela al fins di evitare disturbi o molestie sia si fabbricati vicini che alla circolazione.
Il Sindaco petrà, occorrendo, ordinare che detti
lavori vengano eseguiti in ore determinate.
Il deposito dei materiali di rifiuto dovrà avvenire in ares private o nei luaghi previamente au-

Ultimeti i laveri, il costruttore deve riconsegnare perfettumente agombra e pulita l'area pubblica che vanne recchiusa nel cantiere o comunque occupata per l'esecuzione dei lavori.

torizzati del Comune.

Il deposito cauzionale può essere rimborsato se non dopo che i funzionari municipali abbiano constatato il ripristino del auolo pubblico a regola d'arte.

Art. 197 - Rinvenimenti e scaperte

Oltre alla prescrizioni dell'art. 43 e seguenti della Legge I giugno 1939 n. 1809 circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di "chiunque" compia scoperte di presumibile interesse archeologico e storico artistico, il committente, il direttore e l'assimtore dei lavori sono tenuti immediatamente a sagnalure al Sindaco i ritrovamenti del medesimo interesse che dovessero varificarsi nel corso dei lavori.
Analoga segnalazione va fatta nel case di reperimento di osca umano.

Il Sindaco potrà disporre tutti quel provvedimenti che ritonesse utila prendere in conseguenza di tali scoperte, in ettesa della definitiva determinazione delle competenti Autorità.

TIME DO Xo

DISPOSIZIONI PENALI - TRANSITORIE E FINALI

- Art. 198 Sanzioni e ammende (estratto art. 15 L.U.6/9/67 m. 765)

 Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per
 le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locall di Iglene, si applica:
 - a) L'ammenda fino a lire un milione per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità escentive previste nell'art. 32 primo comma.
 - b) L'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milloni nei casi di inizio dei lavori senza licenza e di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione e di inosservanza dei disposti dell'articolo 23.

Cumbora non sia possibile procedere alla restitusione in printino ovveri alla demolizione delle
opere esequite seno. la licensa di costruzione o
in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore
venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dell'Ufficio tecnico erariale.
La disposizione di cui al precedente comma trova
applicazione anche nel caso di ammullamento della
licenza. Tale disposizione à applicabile anche nel

le predette sanzioni, le opere iniziate senza la licenza o in contraste con lestessa, ovvere sulle base di licenza successivamente annullata, ai sonsi dell'art. Al della legge 17 agosto 1942 n. 1150, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste delle norme vigenti, nè di contributi o altre provvidense delle State o di Enti pubblici. Il contrasto devo riguardare violazioni di alteses, distanchi, erbatura o superficie coperta che eccedano per cingola unità immobiliare il due per cento de le misure prescritte, ovvero il manesto rispetto delle destinazioni e degli ellinsamenti indicati nel piano urbaristico.

I proventi delle sanzioni pecuniarie previsto dal prosente articolo sono riscossi del Comune e destinati al finanziomento delle opere di urbanizzazione, ovvero allo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comus.

Art. 199 - Adequamento al presente regolamento delle contruzioni esistenti

Il Simono, può, per motivi di interesse pubblico prescrivere la rimozione della struttura occupanti o registranti il suplo strudule e concesse a termini della leggi vigenti nell'apaca della loro costruzione, salva l'indonnità che potessa apettare ai proprietari. La rimozione di tali struttura esistenti e sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracerri, latrine, grondoie, tottole sovrepasseggi, imposto di porte e di finestre al piano terreno aprenteni all'esterne ecc. deve essere proscritta in occasione di notevole restaura degli scifici e delle parti in questione.

Art. 200 - Disposizioni transitorie

Intro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento le porte dolle macellerie dovranno
essere sostituite con carcelli di ferro e le case
confinanti con vie e spazi soggetti ad uso pubblico, dovranno provvedere alla posa di canali di
gronda e di tubi di scarico delle acqua pluviali
qualora ne siano ancore sprovvista.

Art. 201 - Entrata in vigore del regelamento

Il presente regolamento entro un mese dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte del Provveditorato alla CO.FP. per la Lombardia, serà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed entrerà in vigore allo sendere del quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Da tale data ni deve considerare abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente regolamento che fosse prescritta da altri regolamenti commali.

AFFERTICE

Costituiscomo parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i segmenti allegati:

- 1) Relazione tecnica illustrativa
- 2) Regolamento edilizio (il presente)
 - 3) Corografia in soula 1:25000
 - 4) Planimetria in scala 1:5000 (zonizzazione)
 - 5) Planimetria in scala 1:5000 (slementi escatteristici)
 - 6) Tabolla tipi edilizi

Il presente Regolament	
adottato dal Consigni	torunale con delibera n. 2
in data 23 - 1 - 147	(5)
IL STADEGO TILA O	IL SECURIZATIO COMUNALE
Mindre (J. T. J. Winfrim
mulbi i corro al III di co Pi	retorio nel giorno 26- 1-19+5
festivo alla	\ a
IL SINDACO	1 SEGNAPARIO COMUNALE
. Mayla . C.	J. J. Mirisfins.
Ancrovato dal Comitat	o Regionale di controllo nella
	dol N
IL STADACO	IL SEGRETARIO COMPRALE
Muste	478 4 W W W W W W W W W W
Approvato con decreto	del Provveditore Regionale alla
00.FF. n	. del
	IL PROVVECTORE ALLE OO.FF.
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Pubblicate all'Albo P	retorio Comunale per quindici
	l giorno al giorno
incluso.	
IL SIMMOO	IN SEGRETARIO COMUNALS
******	4 4 9 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6